Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 280 del 3 dicembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 3 dicembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1749.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Altieri Maria-Augusta fu Paolo in Pallavicini, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Altieri Maria Augusta fu Paolo in Pallavicini, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione in data 5 settembre 1951, numero 2331, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333:

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato altresì che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Altieri Maria-Augusta fu Paolo in Pallavicini per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio catasto, di tavole 537.33 pari ad ettari 53.73.30, corrispondenti per effetto della deliberazione della Commissione censuaria centrale sopracitata ad ettari 48.10.20.

Art 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 54. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Altieri Maria Augusta fu Paolo, in Pallavicini, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 17498 (V.C.)			
Casale Grotte Procoio Nuovo	59	63 (p)	—	Pascolo	20	03	98,95
Id.	59	64 (p)	—	Seminativo	369	44	15.442,59
Id.	59	65 (p)	—	Prato .	35	89	2.318,62
Id.	59	66	—	Pascolo	70	31	961,86
Id.	59	67	—	Id.	4	49	61,41
Id.	59	68	—	Id.	1	44	19,68
Id. . . .	59	89	—	Id.	35	73	855,38
				Totali . . .	537	33	19.758,49
				Pari ad Ha. 53.73.30			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n 2331 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 48.10.20 e ad un reddito dominicale di L 29.730,23 (ventinovemilasettecentotrenta e cent. 23).

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Casale Grotte » e « Procoio Nuovo », distinto a vecchio catasto alla mappa 59, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 65, 64 e 63, le cui parti nord, sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Tevere;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la Marrana del Frassineto;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada Tiberina.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.115.564,85 (ottomilionicentoquindicimilacinquecentosessantaquattro e cent. 85) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1750.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Annibaldi Angelo fu Giocondo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Annibaldi Angelo fu Giocondo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2408, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Annibaldi Angelo fu Giocondo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di tavole 140.22, pari ad ettari 14.02.20.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 55. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Annibaldi Angelo fu Giocondo, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 30971 (V.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
Castel Campanile	137	102	—	Prato	2	33	97,39
Id.	137	104	—	Seminativo	11	12	114,07
Castelletto	137	123 (p)	—	Id.	86	96	2.081,82
Castel Campanile	137	105	—	Id.	39	81	953,23
				Totali . . .	140	22	3.246,51
				Pari ad Ha. 14.02.20			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 7408 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 14.02.20 e ad un reddito dominicale di L. 3.676,09 (tremilaseicentosettantasei e cent. 09).
Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Castellaccio » e « La Caldara », distinto a vecchio catasto alla sezione 137, confina

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 123, la cui parte nord rimane alla ditta;
Est: con parte del limite ovest della particella 64/3;
Sud: con parte del limite nord della particella 74 con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.363.130,65 (unmilionetrecentosessantatremilacentotrenta e cent. 65) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1751.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ademollo Lambruschini Giselda fu Luigi, vedova Valle, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Ademollo Lambruschini Giselda fu Luigi, vedova Valle, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto);
Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli ar-

ticoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Ademollo Lambruschini Giselda fu Luigi, vedova Valle, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 4.15.22, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 53. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ademollo Lambruschini Giselda fu Luigi, vedova Valle, in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 44 (N.C.)					
Il Casolaccio	69	22(p)	—	Seminativo arborato . . .	III	4	15	22	768,16

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Impostino » confina

Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 69), la cui parte nord rimane alla Ditta;
Nord-est: con il fosso Spaetto;
Sud-est: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con la strada vicinale di Banditaccia.

L'indennità di espropriazione è di L. 307.264 (trecentosettemiladuecentosessantaquattro) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1752.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Banchini Bruno fu Gennaro, in comune di Santafiora (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Banchini Bruno fu Gennaro, per i terreni ricadenti nel comune di Santafiora (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Banchini Bruno fu Gennaro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santafiora (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 25.97.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 56. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Banchini Bruno fu Gennaro, in comune di Santafiora (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 346 (N.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Poggio Corradolo	18	23	—	Seminativo	III	0	74	00	65,50
Id.	18	22	—	Pascolo	II	0	28	30	6,51
Id.	18	21	—	Seminativo	III	1	99	40	149,55
Id.	18	27	—	Id.	II	0	26	10	36,54
Id	18	26	—	Id.	III	0	65	70	49,27
Podere Rosso	18	13	—	Pascolo	I	0	10	90	3,49
Id.	18	12	—	Pascolo cespugliato	II	1	31	50	15,78
Id.	18	11	—	Fabbricato urbano da accert.	—	0	01	20	—
Id.	18	8	—	Pascolo cespugliato	I	0	42	00	9,66
Id.	18	7	—	Seminativo	II	0	82	50	115,50
Id.	18	10	—	Fabbricato rurale	—	0	15	80	—
Id.	18	9	—	Seminativo	III	5	34	20	400,65
Acqua Forte	18	5	—	Id.	II	3	92	80	549,92
Id.	18	1	—	Id.	III	0	74	20	55,65
Id.	18	2	—	Fabbricato urbano da accert.	—	0	02	50	—
Il Termine	7	67	—	Seminativo	I	0	00	76	1,67
Acquaforte	18	3	—	Id.	III	3	60	40	270,30
Poggio Corradolo	18	6	—	Id.	IV	5	54	80	249,66
				Totali		25	97	06	1.969,65

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Bagnore », confina

Nod-est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso degli Ontani;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada del Monte Amiata;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 935.105,08 (novecentotrentacinquemilacentocinque e cent. 8) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1753.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Banchini Bruno fu Gennaro, in comune di Arcidosso (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Banchini Bruno fu Gennaro, per i terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Banchini Bruno fu Gennaro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 1.58.36, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 57. — PALIA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Banchini Bruno fu Gennaro, in comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 290 (N.C.)									
Podere del Termini	59	49(p)	—	Seminativo	IV	1	58	36	118,77

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere del Termini », confina:

Nord: con il fosso dell'Acqua Forte e con la strada provinciale del Monte Amiata;

Est: con la strada provinciale del Monte Amiata e con il limite di proprietà;

Sud: con parte del limite nord della particella 54 (foglio 59);

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 49 (foglio 59), la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 57.016,96 (cinquantasettemilasedici e cent. 96) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. **1754**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Benvenuti Annamaria fu Sabatino, vedova Benvenuti, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Benvenuti Annamaria fu Sabatino, vedova Benvenuti, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);
Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Benvenuti Annamaria fu Sabatino, vedova Benvenuti, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 23.09.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 58. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Benvenuti Annamaria fu Sabatino, vedova Benvenuti, in comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
							ettari	are	centiarie	Lire
				Partita catastale n. 253 (N.C.)						
Casalpiano	75	40(p)	—	Seminativo arborato	AA A3	I	12	00	00	8.400 —
Id.	75	41(p)	—	Seminativo	AA A3	I	4	10	00	2.152,49
Id.	75	42	—	Id.	AA A3	I	3	30	70	1.736,18
Id	75	44	—	Canneto	AA A3	I	0	24	30	119,07
Le Capanne	75	50(p)	—	Seminativo	AA A3	I	3	44	45	1.808,42
					Totali		23	09	45	14.216,16

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Casalpiano » distinto a nuovo catasto al foglio n. 75 confina:

Nord: con la strada comunale di Casalappi;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 50-41 e 40 (tutte del foglio 75), le cui parti ovest rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.717.766,55 (quattromilionisettecentodiciasettemilasettecentosessantasei e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1755.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Borghi Aldo fu Fulvio, in comune di Castiglion d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Borghi Aldo fu Fulvio, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglion d'Orcia (provincia di Siena);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Borghi Aldo fu Fulvio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglion d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 70.06.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 59. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Borghi Aldo fu Fulvio, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 205 (N. C.)					
Banditone	124	6	—	Seminativo	IV	4	52	50	316,75
Id.	124	8	—	Pascolo	II	0	47	40	14,22
Id.	124	9	—	Seminativo	IV	4	04	70	283,20
Id.	124	10	—	Pascolo	I	0	64	70	29,11
Id.	124	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	50	5,38
Casolari	124	12	—	Id.	II	0	13	00	3,25
Id.	124	21	—	Pascolo	I	0	91	40	41,13
Id.	124	22	—	Seminativo	III	19	10	00	2.674 —
Id.	124	23	—	Pascolo	I	3	07	40	138,34
Id.	124	43	—	Id.	I	3	55	30	159,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 205 (*N.C.*)					
Banditone	124	7	—	Seminativo	IV	3	03	60	212,52
Casolari	124	13	—	Id.	IV	1	23	60	86,52
Id.	124	14	—	Id.	IV	1	08	60	76,02
Podere Giardinetto	125	7	—	Incolto produttivo	unica	0	12	80	0,38
Id.	125	8	—	Seminativo arborato	II	0	91	60	274,80
Id.	125	10	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	70	3,68
Id.	125	11	—	Fabbricato rurale	—	0	31	10	—
Id.	125	12	—	Seminativo	III	7	43	00	1.040,20
Id.	125	13	—	Incolto produttivo	unica	0	03	20	0,10
Casolari	134	1 (p)	—	Pascolo	I	3	33	90	150,23
Id.	125	32	—	Id.	I	0	43	20	19,44
Id.	125	33	—	Seminativo	III	0	27	30	38,22
Id.	125	34	—	Uliveto	III	2	12	40	509,76
Id.	125	35	—	Id.	III	0	69	20	166,08
Id.	125	65	—	Seminativo	III	0	28	00	39,20
Id.	125	27	—	Pascolo	II	2	77	00	83,10
Galluzzi	125	28	—	Seminativo	III	4	30	90	603,23
Id.	125	29	—	Incolto produttivo	unica	0	14	00	0,42
Id.	125	15	—	Seminativo	III	2	70	10	378,14
Id.	125	16	—	Seminativo arborato	II	1	23	50	370,50
Id.	125	17	—	Incolto produttivo	unica	0	15	80	0,47
Podere Giardinetto	125	14	—	Pascolo	II	0	61	10	18,33
				Totali		70	06	50	7.736,75

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località «Poggio Garolani», confinante:

Nord con il limite di proprietà;

Est con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale dei Casolari e con il torrente dei Galluzzi;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale dei Casolari, con i limiti est e nord della particella 2 (foglio 134), con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 134), la cui parte sud rimane alla ditta, con un breve tratto della strada vicinale dei Casolari e con il limite nord della particella 47 (foglio 124);

Ovest con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso dei Casolari e con il fosso di Valle Calda.

2° Accorpamento sito in località «Giardinetto», confinante:

Nord con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Cassia n. 2;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Cassia n. 2;

Sud-ovest con il limite di proprietà;

Ovest con il limite di proprietà coincidente con il torrente dei Galluzzi.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.319.866.90 (tremilionitrecentodiciannovemilaottocentosessantasei e centesimi 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1756.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Laura di Luigi, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951 n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Laura di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Laura di Luigi relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 370.89.76, specificatamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 60. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campani Laura di Luigi, in comune di Volterra (provincia di (Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 373 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Poggio al Duchino	40	23	—	Pascolo	I	0	00	72	0 40
Id.	40	38	—	Id.	I	0	09	40	5 17
Id.	40	47	—	Seminativo	IV	0	58	70	85,11
Id.	40	48	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	20	0,88
Poggio della Casetta	41	40	—	Id.	II	0	67	70	6.43
Id.	41	41	—	Pascolo	II	12	06	40	337,79
Id.	41	42	—	Pascolo cespugliato	II	0	34	90	3,32
Id.	41	43	—	Id.	II	0	26	30	2,50
Id.	41	44	—	Pascolo	III	0	09	70	0,39
Id.	41	45	—	Pascolo cespugliato	III	0	29	10	1,16
Id.	41	46	—	Id.	II	0	05	00	0.48
Id.	41	47	—	Id.	II	0	20	60	1,96
Id.	41	48	—	Id.	II	0	05	70	0,55
Id.	41	49	—	Id.	II	0	16	70	1,59
Id.	41	50	—	Id.	II	3	41	10	32,41
Id.	41	51	—	Id.	II	0	18	00	1,71
Id.	41	52	—	Id.	II	0	89	30	8,49
Id.	41	53	—	Id.	II	0	24	80	2.36
Id.	41	54	—	Id.	II	0	13	60	1,29
Id.	41	55	—	Id.	II	0	11	60	1,11
Id.	41	57	—	Seminativo	V	2	49	00	149,40
Id.	41	68	—	Id.	V	2	60	40	156,24
Id.	41	69	—	Id.	V	0	93	80	56.28
Id.	41	70	—	Pascolo	I	6	68	70	367,78
Id.	41	71	—	Id.	II	4	94	00	138,32
La Casetta	41	72	—	Id.	I	0	09	10	5.01
Id.	41	73	—	Seminativo	IV	1	40	90	204,31
Id.	41	74	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	30	1.08
Id.	41	75	—	Seminativo	IV	0	24	80	35.96
Id.	41	76	—	Id.	V	1	45	50	87,30
Id.	41	77	—	Pascolo	II	0	04	00	1,12
Id.	41	79	—	Id.	II	0	04	40	1,23
Id.	41	80	—	Id.	II	0	00	76	0,21
Id.	41	82	—	Id.	II	0	06	10	1.71
Id.	41	92	—	Pascolo cespugliato	II	0	00	90	0,09
Id.	41	93	—	Id.	II	0	14	30	1,36
Id.	41	94	—	Pascolo	II	0	59	10	16.55
Id.	41	95	—	Seminativo	III	0	07	60	20,52
Id.	41	96	—	Fabbricato rurale	—	0	76	00	—
Id.	41	97	—	Seminativo	IV	1	93	10	280 —
Poggio Casetta Vecchia	41	98	—	Id.	V	0	37	70	22.62
La Casetta	41	99	—	Pascolo	II	3	58	50	100,38
Id.	41	100	—	Seminativo	IV	0	61	90	89.76
Id.	41	101	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	00	0.28
Id.	41	102	—	Seminativo	III	0	36	80	99,36
Id.	41	104	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	00	0.28
Id.	41	105	—	Seminativo	V	1	09	30	65.58
Id.	41	106	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	80	0,36

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 373 (*N. C.*)					
La Casetta	41	107	—	Pascolo	II	0	03	00	0,84
Id.	41	108	—	Pascolo cespugliato	II	0	18	30	1,74
Id.	41	109	—	Pascolo	II	0	09	70	2,72
Id.	41	110	—	Id.	III	0	02	00	0,08
Id.	41	111	—	Id.	I	0	01	50	0,83
Id.	41	112	—	Seminativo	IV	0	25	60	37,12
Id.	41	113	—	Seminativo arborato	IV	0	37	00	92,50
Id.	41	114	—	Seminativo	IV	0	88	80	128,76
Id.	41	115	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	60	0,16
Id.	41	116	—	Id.	III	0	00	56	0,02
Id.	41	117	—	Seminativo	IV	0	67	30	97,58
Sant'Ottaviano	52	4	—	Id.	V	0	23	70	14,22
Poggio della Croce	52	5	—	Id.	IV	9	61	50	1394,18
Poggio del Crocino	52	6	—	Pascolo	II	0	15	70	4,40
Id.	52	10	—	Id.	III	0	03	60	0,14
Id.	52	12	—	Seminativo	III	0	18	00	48,60
Id.	52	21	—	Seminativo arborato	III	1	59	00	588,30
Id.	52	36	—	Seminativo	III	0	27	30	73,71
Id.	52	40	—	Seminativo arborato	III	0	82	80	306,36
Id.	52	41	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	60	0,54
Id.	52	44	—	Seminativo	IV	0	23	60	34,22
Poggio della Croce	52	53	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	50	0,71
Poggio del Crocino	52	54	—	Seminativo arborato	III	0	24	10	89,17
Poggio della Croce	52	55	—	Seminativo	IV	3	09	20	448,34
Id.	52	56	—	Id.	IV	0	20	90	30,31
Id.	52	57	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	40	1,65
Poggio del Crocino	52	58	—	Id.	II	0	19	40	1,85
Poggio della Croce	52	59	—	Seminativo	IV	8	11	30	1176,38
Id.	52	60	—	Pascolo	II	0	08	00	2,24
Id.	52	61	—	Id.	II	0	04	30	1,20
Id.	52	62	—	Seminativo	V	1	82	50	109,50
Poggio del Crocino	52	63	—	Seminativo arborato	III	0	78	20	289,34
Id.	52	68	—	Pascolo	II	0	07	30	2,04
Id.	52	69	—	Seminativo arborato	III	0	95	30	352,61
Id.	52	71	—	Seminativo	V	1	66	20	99,72
Id.	52	72	—	Id.	IV	0	17	50	25,38
Id.	52	73	—	Seminativo arborato	III	0	73	00	270,10
Id.	52	81	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	60	0,72
Id.	52	83	—	Seminativo	IV	0	41	70	60,46
Poggio del Bucchio	61	55	—	Id.	V	1	18	10	70,86
Id.	61	69	—	Id.	IV	2	42	40	351,48
Cillieri	61	80	—	Bosco ceduo	III	0	52	40	31,44
Il Poggione	61	85	—	Seminativo	V	7	99	90	479,94
Id.	61	86	—	Id.	IV	0	21	00	30,45
Id.	61	87	—	Pascolo	II	0	11	20	3,14
Id.	61	88	—	Id.	I	0	08	10	4,46
Id.	61	89	—	Id.	I	0	05	20	2,86
Id.	61	90	—	Id.	II	0	18	30	5,12
Id.	61	91	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	20	0,97
Poggio del Bucchio	61	92	—	Seminativo	IV	0	60	90	88,31
Id.	61	93	—	Id.	IV	0	24	80	35,96
Id.	61	94	—	Pascolo cespugliato	II	0	32	50	3,09
Id.	61	95	—	Seminativo	V	0	12	80	7,68
Id.	61	96	—	Pascolo cespugliato	II	0	42	50	4,04
Id.	61	97	—	Seminativo	V	1	13	50	68,10
Id.	61	98	—	Pascolo cespugliato	II	0	41	80	3,98
Il Poggione	61	99	—	Seminativo	V	0	72	00	43,20
Id.	61	100	—	Bosco ceduo	III	1	49	40	89,64
Id.	61	101	—	Seminativo	IV	0	17	10	24,80
Id.	61	102	—	Pascolo cespugliato	III	0	10	70	0,43
Id.	61	103	—	Id.	III	0	11	20	0,45
Cillieri	61	104	—	Bosco ceduo	III	2	82	50	169,50
Id.	61	105	—	Seminativo	V	0	23	10	13,86
Id.	61	106	—	Pascolo cespugliato	II	0	57	00	5,41
Id.	61	107	—	Id.	II	0	06	70	1,54
Capiteto	61	108	—	Bosco ceduo	III	1	52	30	91,38
Cillieri	61	109	—	Seminativo arborato	IV	0	71	90	179,75
Id.	61	110	—	Seminativo	IV	0	16	20	23,49
Id.	61	111	—	Id.	IV	0	26	30	38,13
Id.	61	112	—	Seminativo arborato	IV	0	04	40	11 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 373 (*N. C.*)					
Cillieri	61	113	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	60	0,34
Id.	61	114	—	Id.	II	0	02	50	0,24
Id.	61	115	—	Uliveto	III	0	93	40	364,23
Id.	61	116	—	Seminativo	IV	0	05	40	7,83
Id.	61	118	—	Fabbricato rurale	—	0	06	70	—
Capiteto	61	121	—	Bosco ceduo	II	4	53	30	339,98
Id.	61	122	—	Seminativo	IV	0	17	40	25,23
Id.	61	123	—	Seminativo arborato	IV	1	17	60	294 —
Id.	61	124	—	Seminativo	IV	0	27	60	40,02
Id.	61	125	—	Id.	IV	0	40	60	58,87
Id.	61	126	—	Uliveto	III	0	58	90	229,71
Id.	61	127	—	Seminativo	IV	0	41	30	59,88
Id.	61	128	—	Uliveto	III	0	22	30	86,97
Id.	61	129	—	Canneto	unica	0	01	70	4,42
Id.	61	130	—	Seminativo	V	0	43	10	25,86
Id.	61	131	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	90	1,99
Id.	61	132	—	Seminativo	IV	0	05	00	7,25
Id.	61	133	—	Seminativo arborato	IV	0	01	50	3,75
Id.	61	134	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	50	0,43
Id.	61	135	—	Seminativo	IV	0	02	90	4,21
Id.	61	136	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	60	0,16
Id.	61	137	—	Id.	II	0	25	40	2,42
Il Poggione	61	138	—	Id.	II	0	05	30	0,51
Poggio di Maiano	62	1	—	Seminativo	III	0	19	90	53,73
Id.	62	2	—	Id.	IV	0	21	50	31,18
Id.	62	3	—	Pascolo cespugliato	I	2	74	60	63,16
Id.	62	4	—	Pascolo	II	1	45	40	40,71
Id.	62	5	—	Seminativo	V	20	62	80	1.237,68
Id.	62	6	—	Pascolo	III	0	01	60	0,06
Id.	62	7	—	Id.	I	0	00	50	0,28
Id.	62	8	—	Seminativo	V	0	64	50	38,70
Id.	62	9	—	Id.	IV	1	11	00	160,95
Id.	62	10	—	Id.	V	0	78	70	47,22
Id.	62	11	—	Id.	V	6	85	40	411,24
Id.	62	12	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	50	0,71
Id.	62	13	—	Seminativo arborato	III	1	22	60	453,62
Id.	62	14	—	Pascolo	I	0	05	90	3,25
Cellieri	62	15	—	Pascolo cespugliato	III	0	02	10	0,08
Poggio di Maiano	62	16	—	Seminativo	III	1	06	30	287,01
Id.	62	17	—	Id.	IV	0	26	50	38,43
Id.	62	18	—	Id.	IV	0	34	30	49,73
Id.	62	19	—	Id.	III	0	45	80	123,66
Id.	62	20	—	Pascolo arborato	unica	0	14	00	4,48
Id.	62	21	—	Id.	unica	0	09	10	2,91
Id.	62	22	—	Seminativo	III	0	86	00	232,20
Id.	62	23	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	30	0,13
Id.	62	24	—	Seminativo	III	0	80	10	216,27
Id.	62	25	—	Pascolo	II	0	01	10	0,31
Id.	62	26	—	Seminativo	IV	0	02	90	4,21
Id.	62	27	—	Seminativo arborato	III	0	18	20	67,34
Id.	62	28	—	Canneto	unica	0	00	97	2,52
Id.	62	29	—	Seminativo	IV	0	32	70	47,41
Id.	62	30	—	Id.	III	0	85	50	230,85
Id.	62	31	—	Seminativo arborato	III	1	70	40	630,48
Id.	62	32	—	Canneto	unica	0	02	00	5,20
Id.	62	33	—	Pascolo arborato	unica	0	07	30	2,34
Id.	62	34	—	Id.	unica	0	00	84	0,27
Maianino	62	35	—	Seminativo	III	0	65	60	177,12
Id.	62	36	—	Seminativo arborato	III	3	77	00	1.394,90
Id.	62	37	—	Pascolo	II	0	08	60	2,41
Id.	62	38	—	Canneto	unica	0	04	70	12,22
Id.	62	39	—	Seminativo	III	0	55	70	150,39
Id.	62	40	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	60	0,63
La Strolla	62	41	—	Seminativo	III	0	16	30	44,01
Cillieri	62	42	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	60	0,16
Id.	62	43	—	Uliveto	III	1	80	90	705,51
Id.	62	44	—	Bosco alto fusto	III	0	03	70	1,85
Id.	62	45	—	Bosco ceduo	IV	2	77	10	113,61
Id.	62	46	—	Uliveto	III	0	41	30	161.07
Id.	62	47	—	Fabbricato rurale	—	0	05	80	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 373 (*N. C.*)					
Cillieri	62	48	—	Seminativo arborato	III	0	14	90	55,13
Id.	62	49	—	Uliveto	IV	0	14	90	34,27
Id.	62	50	—	Seminativo	IV	0	16	90	24,51
Id.	62	52	—	Uliveto	III	0	08	00	31,20
Pian della Strolla	62	51	—	Seminativo arborato	III	1	12	40	415,88
Cillieri	62	53	—	Seminativo	V	0	08	30	4,98
Id.	62	54	—	Id.	IV	0	13	90	20,16
Id.	62	55	—	Pascolo	II	0	07	00	1,96
Id.	62	56	—	Seminativo	IV	0	05	60	8,12
Id.	62	57	—	Pascolo	II	0	05	30	1,48
Id.	62	58	—	Id.	II	0	61	00	17,08
Maiano	62	59	—	Id.	II	0	02	10	0,59
Id.	62	60	—	Pascolo cespugliato	III	0	04	70	0,19
Id.	62	61	—	Uliveto	III	0	13	00	50,70
Id.	62	62	—	Seminativo	IV	0	03	80	5,51
La Strolla	62	63	—	Seminativo arborato	III	1	74	30	644,91
Piano di Cillieri	62	64	—	Seminativo	IV	0	28	70	41,61
Pian Cillieri	62	65	—	Bosco ceduo	III	0	13	40	8,04
Cillieri	62	66	—	Seminativo arborato	III	0	32	00	118,40
Id.	62	67	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	30	0,13
Pian di Maiano	62	68	—	Seminativo	III	0	14	40	38,88
La Strolla	62	70	—	Incolto	unica	0	25	80	5,16
Pian di Maiano	62	77	—	Pascolo arborato	unica	0	07	60	2,43
Id.	62	78	—	Seminativo arborato	II	0	82	60	404,74
Id.	62	79	—	Seminativo	III	0	02	50	6,75
La Strolla	62	80	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	40	0,23
Id.	62	81	—	Seminativo	V	1	16	90	70,14
Pian di Maiano	62	82	—	Id.	II	0	30	20	114,76
Id.	62	83	—	Bosco ceduo	III	0	02	00	1,20
La Strolla	62	84	—	Seminativo	IV	1	31	10	190,10
Maiano	62	91	—	Uliveto	III	2	36	50	922,35
Id.	62	92	—	Pascolo cespugliato	III	0	05	20	0,21
La Strolla	62	93	—	Seminativo	IV	1	21	90	176,76
Maiano	62	94	—	Id.	V	0	10	30	6,18
Id.	62	95	—	Id	IV	0	04	90	7,11
Id.	62	96	—	Seminativo arborato	III	1	10	70	409,59
Id.	62	97	—	Fabbricato rurale	—	0	21	70	—
Id.	62	98	—	Uliveto	III	0	09	50	37,05
Id	62	99	—	Pascolo	II	0	03	40	0,95
Id.	62	100	—	Pascolo arborato	unica	0	01	90	0,61
Id.	62	101	—	Seminativo arborato	IV	0	27	10	67,75
Id.	62	102	—	Id.	IV	0	49	30	123,25
Id.	62	103	—	Seminativo	V	0	58	60	35,16
La Strolla	62	104	—	Id.	IV	1	84	30	267,23
Maiano	62	105	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	00	0,10
Id.	62	106	—	Id.	II	0	02	60	0,25
Id.	62	107	—	Uliveto	IV	0	33	70	77,51
La Strolla	62	108	—	Pascolo cespugliato	II	0	27	10	2,57
Maiano	62	110	—	Uliveto	III	1	29	80	506,22
Id.	62	112	—	Incolto	unica	0	00	97	0,19
Id.	62	113	—	Bosco ceduo	III	0	03	50	2,10
Id.	62	114	—	Seminativo	IV	0	09	70	14,06
Id.	62	115	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	40	0,32
Id.	62	116	—	Bosco ceduo	III	0	00	64	0,38
Il Loghino	62	117	—	Seminativo	V	0	02	20	1,32
Id.	62	118	—	Id.	V	0	02	70	1,62
Id.	62	119	—	Seminativo arborato	III	0	34	00	125,80
Id.	62	120	—	Seminativo	III	0	15	20	41,04
Id.	62	121	—	Pascolo arborato	unica	0	03	80	1,22
Id.	62	122	—	Pascolo	I	0	01	40	0,77
Id.	62	123	—	Pascolo arborato	unica	0	02	00	0,64
Id.	62	124	—	Fabbricato rurale	—	0	11	40	—
Id.	62	125	—	Seminativo	II	0	03	50	13,30
Id.	62	126	—	Canneto	unica	0	01	00	2,60
Id.	62	127	—	Seminativo	III	0	14	90	40,23
Id.	62	128	—	Uliveto	II	0	27	30	150,15
Id.	62	129	—	Pascolo	I	0	08	10	4,46
Id.	62	130	—	Seminativo	III	0	30	40	82,08
Id.	62	131	—	Seminativo arborato	III	0	12	10	44,77
Id.	62	132	—	Canneto	unica	0	04	20	10,92

Segue *Partita catastale n.* 373 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Maiano	62	133	—	Seminativo arborato	IV	0	52	10	130,25
Id.	62	134	—	Seminativo	IV	1	03	00	149,35
Id.	62	136	—	Fabbricato rurale	—	0	31	80	—
Id.	62	137	—	Seminativo	IV	2	61	30	378,88
Id.	62	138	—	Pascolo	II	0	03	20	0,90
Campi ai Priori	62	141	—	Seminativo	III	0	12	90	34,83
Id.	62	142	—	Pascolo	I	0	03	60	1,98
Il Loghino	62	143	—	Bosco misto	unica	0	04	60	4,83
Poggio Croce	62	146	—	Pascolo cespugliato	II	0	48	40	4,60
Id.	62	147	—	Seminativo	IV	5	94	90	862,61
Id.	62	148	—	Pascolo	I	0	01	60	0,88
Pian della Strolla	62	149	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	60	3,19
Id.	62	150	—	Id.	II	0	05	30	0,51
Id.	62	151	—	Id.	II	0	15	40	1,47
Id.	62	152	—	Seminativo	IV	14	59	70	2.116,56
Poggio della Croce	62	153	—	Id.	III	0	09	60	25,92
Id.	62	154	—	Id.	III	0	28	60	77,22
Id.	62	155	—	Pascolo	III	0	00	80	0,03
Id.	62	156	—	Id.	III	0	01	70	0,07
Id.	62	157	—	Id.	I	0	02	00	1,10
Poggio della Bandita	62	158	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	50	0,24
Id.	62	159	—	Pascolo	I	0	07	10	3,91
Piano Strolla	62	160	—	Seminativo	III	0	69	60	187,92
Poggio Gennaio	41	27	—	Id.	V	4	74	80	284,88
Id.	41	28	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	90	1,52
Id.	41	29	—	Pascolo arborato	unica	0	11	70	3,74
Id.	41	30	—	Id.	unica	0	17	40	5,57
Id.	41	31	—	Seminativo	III	0	31	80	85,86
Poggio della Cornacchia	41	32	—	Pascolo cespugliato	II	1	37	90	13,10
Id.	41	33	—	Seminativo	V	1	99	40	119,64
Id.	41	34	—	Pascolo	II	0	79	10	22,15
Id.	41	35	—	Seminativo	IV	1	33	20	193,14
Id.	41	36	—	Pascolo	II	0	03	10	0,87
Id.	41	37	—	Seminativo	IV	1	26	70	183,71
Id.	41	38	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	20	0,59
Id.	41	39	—	Pascolo	II	0	13	10	3,67
Poggio della Casetta	41	56	—	Pascolo cespugliato	II	0	37	70	3,58
Id.	41	58	—	Pascolo arborato	unica	0	38	10	12,19
Id.	41	59	—	Seminativo	III	0	13	60	36,72
Id.	41	60	—	Id.	IV	12	23	00	1.773,35
Id.	41	61	—	Pascolo	II	0	08	30	2,32
Id.	41	62	—	Pascolo cespugliato	II	0	18	90	1,80
Id.	41	63	—	Id.	II	0	11	90	1,14
Id.	41	65	—	Pascolo	II	0	03	00	0,84
Id.	41	66	—	Id.	I	0	96	40	53,02
Id.	41	67	—	Id.	II	0	08	10	2,27
Podere Le Piaggie	41	78	—	Pascolo arborato	unica	1	72	80	55,30
Poggio Cornacchia	41	81	—	Pascolo cespugliato	II	0	26	30	2,50
La Casetta	41	83	—	Seminativo	V	4	17	00	250,20
Id.	41	84	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	80	0,46
Id.	41	85	—	Pascolo	II	0	01	30	0,36
Id.	41	86	—	Id.	II	0	03	20	0,90
Id.	41	87	—	Seminativo arborato	III	0	37	90	140,23
Id.	41	88	—	Pascolo	II	0	20	70	5,80
Id.	41	89	—	Id.	III	0	02	70	0,76
Id.	41	90	—	Seminativo	III	0	70	60	190,62
Id.	41	91	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	10	0,49
Id.	41	103	—	Seminativo	IV	1	54	30	223,73
S. Ottaviano	43	81	—	Pascolo cespugliato	III	0	33	40	1,34
Id.	43	82	—	Seminativo	IV	3	66	30	531,13
Id.	43	83	—	Pascolo cespugliato	III	0	63	70	2,55
Id.	43	86	—	Pascolo	III	0	65	70	2,63
Id.	43	88	—	Pascolo cespugliato	III	0	93	10	3,72
Id.	43	89	—	Id.	III	0	28	50	1,14
Id.	43	96	—	Id.	III	0	35	20	1,41
Id.	43	98	—	Pascolo	II	1	13	10	31,67
Id.	43	99	—	Id.	II	0	49	00	13,72
Bell'Aria	52	1	—	Seminativo	IV	8	47	20	1.228,44
Id.	52	2	—	Id.	III	1	12	00	302,40
S. Ottaviano	52	3	—	Id.	V	0	55	40	33,24

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 373 (*N. C.*)					
Bell'Aria	52	7	—	Seminativo	III	0	45	00	121,50
Id.	52	8	—	Seminativo arborato	III	1	65	60	612,72
Id.	52	9	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	70	0,55
Il Pecorile	52	11	—	Seminativo	IV	8	89	00	1289,05
Id.	52	13	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	90	1,42
Id.	52	14	—	Seminativo	III	0	60	90	164,43
Id.	52	15	—	Seminativo arborato	III	1	36	00	503,20
Id.	52	16	—	Pascolo	II	0	04	70	1,32
Id.	52	17	—	Seminativo	III	1	69	80	458,46
Id.	52	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	70	1,50
Id.	52	19	—	Id.	II	0	26	50	2,52
S. Ottaviano	52	20	—	Id.	II	4	32	10	41,05
Id.	52	22	—	Seminativo	IV	0	59	20	85,84
Id.	52	23	—	Id.	IV	1	21	70	176,46
Id.	52	24	—	Pascolo cespugliato	II	1	47	80	14,04
Id.	52	25	—	Seminativo	IV	0	01	20	1,74
Id.	52	26	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	20	2,02
Id.	52	27	—	Seminativo	IV	0	57	00	82,65
Id.	52	28	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	20	0,88
Id.	52	29	—	Seminativo	IV	1	69	60	245,92
Id.	52	30	—	Pascolo cespugliato	II	0	53	40	5,07
Id.	52	31	—	Pascolo	II	11	29	90	816,37
Id.	52	32	—	Pascolo cespugliato	II	0	39	30	3,74
Id.	52	33	—	Id.	II	0	49	60	4,72
Id.	52	34	—	Seminativo	IV	1	52	70	221,41
Id.	52	35	—	Pascolo cespugliato	II	1	11	80	10,63
Id.	52	37	—	Pascolo	II	0	09	40	2,63
Id.	52	38	—	Pascolo cespugliato	II	0	19	20	1,83
Id.	52	39	—	Seminativo	V	1	46	40	87,84
Id.	52	42	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	60	0,34
Id.	52	43	—	Seminativo	V	1	36	00	81,60
Id.	52	45	—	Id.	V	0	46	90	28,14
Id.	52	46	—	Id.	V	1	17	80	70,68
Id.	52	47	—	Id.	V	0	14	80	8,88
Id.	52	64	—	Pascolo	III	0	09	00	0,36
Id.	52	65	—	Id.	III	0	78	20	3,13
Id.	52	66	—	Seminativo	V	8	21	90	493,14
Id.	52	67	—	Seminativo arborato	III	1	52	20	563,14
Poggio del Crocino	52	70	—	Seminativo	V	1	62	70	97,62
Id.	52	74	—	Id.	III	0	43	60	117,72
Id.	52	75	—	Sterile	unica	0	20	10	—
Id.	52	76	—	Pascolo	II	0	61	60	17,25
Id.	52	77	—	Id.	II	0	23	80	6,66
Id.	52	78	—	Seminativo	III	0	24	50	66,15
Id.	52	79	—	Seminativo arborato	III	1	34	70	498,39
Id.	52	80	—	Pascolo	III	0	02	00	0,08
Id.	52	82	—	Pascolo cespugliato	III	0	12	10	0,48
S. Ottaviano	53	4	—	Seminativo	IV	0	12	10	17,55
I Poggetti	53	7	—	Id.	IV	1	00	20	145,29
Id.	53	8	—	Incolto produttivo	unica	0	34	50	6,90
Id.	53	9	—	Pascolo	III	0	01	70	0,07
Id.	53	10	—	Pascolo cespugliato	III	0	04	60	0,18
S. Ottaviano	53	11	—	Pascolo	III	9	99	00	39,96
Id.	53	13	—	Bosco ceduo	III	11	81	60	708,96
Id.	53	12	—	Pascolo cespugliato	III	1	92	80	7,71
Id.	53	14	—	Fabbricato rurale	—	0	45	80	—
Id.	53	15	—	Seminativo arborato	IV	1	88	70	471,75
Id.	53	16	—	Pascolo cespugliato	III	0	51	60	2,06
Id.	53	17	—	Pascolo	III	0	05	10	0,20
Id.	53	18	—	Seminativo arborato	IV	0	53	00	132,50
Id.	53	19	—	Pascolo	III	0	07	00	0,28
Id.	53	20	—	Pascolo cespugliato	III	2	14	30	8,57
				Totali . . .		370	89	76	42.254,89

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito nelle località « Podere la Casetta » « S. Ottaviano » e « Poggio della Bandita » confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dello Strollino;

Sud: con il torrente Strolla, con il limite di proprietà e nuovamente con il torrente Strolla, con il fiume Era; con il limite di proprietà ed ancora con il fiume Era;

Ovest: con il limite di proprietà, con il fiume Era, nuovamente con il limite di proprietà e con il fiume Era, con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro Canale e con il botro del Palagetto.

Nell'accorpamento descritto è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà, distinto al foglio 52.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.098.430,37 (seimilioninovantottomilaquattrocentotrenta e cent. 37) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1757.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Calderini Carlo fu Luigi, in comune di Anguillara Sabazia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calderini Carlo fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Anguillara Sabazia (provincia di Roma);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2405, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calderini Carlo fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Anguillara Sabazia (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio catasto, di tavole 1.264.01 pari ad ettari 126.40.10, corrispondenti, per effetto della deliberazione della Commissione censuaria centrale sopracitata, ad ettari 139.29.90.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 49. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calderini Carlo fu Luigi, in comune di Anguillara Sabazia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 437/684 (V. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
Rota	I	105	—	Pascolo	0	87	2,24
Id.	I	106	—	Id.	1	87	11,36
Id.	I	107	—	Bosco ceduo	4	24	26,60
Id.	I	108	—	Seminativo	42	60	820,42
Id.	I	109	—	Casa diroccata	0	35	—
Piano d'Orlando	I	110	—	Seminativo	34	72	664,96
Id.	I	111	—	Pascolo	4	23	12,84
Id.	I	112	—	Seminativo	12	54	240,16
Id.	I	113	—	Pascolo	2	24	6,38
Id.	I	114	1	Seminativo	23	10	442,40
Id.	I	114	2	Id.	36	25	833,34
Id.	I	115	—	Pascolo	2	41	6,88
Grotta Loia	I	138	1	Seminativo	33	00	303,47
Id.	I	138	2	Id.	17	10	157,24
Id.	I	138	3	Id.	16	70	152,30
Id.	I	139	—	Pascolo	54	54	165,79
Id.	I	140	—	Id.	3	28	9,96
Monte La Madonna	I	147	1	Seminativo	28	00	255,36
Id.	I	147	2	Id.	49	65	452,81
Id.	I	148	1	Id.	243	40	4.661,61
Id.	I	148	2	Id.	151	00	1.377,12
Id.	I	148	3	Seminativo art. 106	57	00	249,09
Id.	I	150	1	Id.	25	00	109,25
Id.	I	150	2	Seminativo	22	50	205,20
Id.	I	151	—	Pascolo	5	32	15,16
Valle Facciano	I	157	1	Seminativo	27	00	246,24
Id	I	157	2	Id.	20	00	182,40
Id.	I	157	3	Id.	48	00	441,41
Soste Lungi	I	277	—	Id.	30	62	591,09
Monte La Madonna	I	281	—	Pascolo	39	85	240,77
Monte Pizzi	I	104	1/A	Seminativo	0	73	13,98
Id.	I	104	2/A	Id.	20	90	192,17
Id.	I	104	3/A	Id.	58	20	535,19
Id.	I	104	4/A	Seminativo art. 106	147	40	672,15
				Totali	1.264	01	13.797,34

Pari ad Ha. 126.40.10

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2405 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 139.29.90 e ad un reddito dominicale di L. 22.721,90 (ventiduemilasettecentoventuno e cent. 90).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Monte la Madonna », « Piano d'Orlando », « Grotta Loia », confina:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il fosso di S. Stefano;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Castagneta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il fosso delle Castagneta.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.523.418,45 (cinquemilionicinquecentoventitremilaquattrocentodiciotto e cent. 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1758.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Calderini Carlo fu Luigi, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calderini Carlo fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Calderini Carlo fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 81.98, pari ad ettari 8.19.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I territori indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 48. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calderini Carlo fu Luigi, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 66130 (V C.)			
Casaccia . .	89	27	3	Seminativo . . .	43	00	1.029,42
Id.	89	27(p)	—	Id.	24	48	586,12
Id. . .	89	28(p)	—	Id.	14	50	347,13
				Totali . . .	81	98	1.962,67

Pari ad Ha. 8.19.80

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Casaccia » confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la via delle Crocecchie;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 27 (M. 89), la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo »;
Sud: con la linea del fazionamento operato sulle particelle 27 e 28 (M. 89), le cui parti sud sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo »;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Pietroso.

L'indennità di espropriazione è di L. 824.321,40 (ottocentoventiquattromilatrecentoventuno e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1759.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cusani Visconti Adorno Clemente fu Carlo, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cusani Visconti Adorno Clemente fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cusani Visconti Adorno Clemente fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 246.60.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti art. 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 61. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cusani Visconti Adorno Clemente fu Carlo, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 482 (N. C.)					
Pian di Cecina	11	4	—	Seminativo arborato	III	0	48	70	150,97
Id.	11	5	—	Id.	III	1	34	30	416,33
Campomondo	11	39	—	Bosco ceduo . . .	IV	0	10	80	2,70
Id.	11	47	—	Pascolo cespugliato . .	unica	0	13	70	1,78
Id.	11	48	—	Id. . .	unica	0	14	40	1,87
Id.	11	49	—	Seminativo . .	III	3	23	30	646,60
Id.	11	50	—	Pascolo cespugliato	unica	0	15	00	1,95
Id.	11	51	—	Corte rurale unita al 52	—	0	18	50	—
Id.	11	52	—	Fabbricato rurale con la corte n. 51	—	0	38	40	—
Id.	11	53	—	Uliveto . . .	III	3	33	00	999 —
Prugnano	11	54	—	Bosco ceduo	IV	0	16	00	4 —
Id.	11	55	—	Seminativo .	III	16	24	50	3.249 —
Id.	11	56	—	Bosco ceduo	IV	0	21	80	5,45
Id.	11	57	—	Pascolo cespugliato	unica	0	07	40	0,96
Campomondo	11	58	—	Bosco ceduo	III	0	46	10	21,67
Id.	11	59	—	Seminativo arborato	III	1	11	50	345,65
Id.	11	60	—	Bosco ceduo	IV	0	75	90	18,98

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 482 (*N. C.*)					
Campomondo	11	61	—	Uliveto	III	0	53	70	161,10
Id.	11	62	—	Seminativo	IV	1	65	30	148,77
Id.	11	63	—	Pascolo cespugliato	unica	0	53	40	6,94
Id.	11	64	—	Seminativo	IV	0	45	80	41,22
Ortini	11	65	—	Pascolo cespugliato	unica	0	06	00	0,78
Campomondo	11	66	—	Id.	unica	0	82	10	10,67
Id.	11	67	—	Seminativo	III	3	56	00	712 —
Prugnano	12	22	—	Id.	IV	7	80	10	702,09
Id.	12	37	—	Fabbricato rurale	—	0	94	20	—
Id.	12	38	—	Pascolo	I	0	77	20	32,42
Id.	12	39	—	Id.	I	0	38	40	16,13
Id.	12	40	—	Seminativo	IV	2	13	10	191,79
Id.	12	41	—	Id.	IV	0	44	70	40,23
Id.	12	42	—	Bosco ceduo	III	3	34	70	157,31
Id.	12	43	—	Uliveto	III	7	25	10	2.175,30
Id.	12	44	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	70	0,48
Id.	12	45	—	Seminativo	IV	0	24	10	21,69
Id.	12	48	—	Fabbricato rurale	—	0	09	80	—
Santa Chiara	17	1	—	Bosco ceduo	IV	0	12	50	3,13
Id.	17	2	—	Id.	III	1	23	20	57,90
Id.	17	3	—	Seminativo	III	17	23	10	3.446,20
Id.	17	4	—	Seminativo arborato	III	1	24	20	385,02
Id.	17	5	—	Pascolo cespugliato	unica	0	06	90	0,90
Id.	17	6	—	Fabbricato rurale con. n. 9	—	0	61	80	—
Campomondo	17	7	—	Seminativo	IV	0	12	80	11,52
Id.	17	8	—	Id.	III	2	58	10	516,20
Id.	17	9	—	Corte rurale unita al n. 6	—	0	14	50	—
Santa Chiara	17	10	—	Pascolo	II	0	25	00	5,25
Id.	17	16	—	Pascolo cespugliato	unica	0	60	60	7,88
Id.	17	17	—	Seminativo arborato	III	2	74	10	849,71
Id.	17	18	—	Bosco ceduo	II	1	39	70	97,79
Id.	17	19	—	Uliveto	III	2	47	30	741,90
Id.	17	20	—	Bosco ceduo	II	0	33	50	23,45
Id.	17	21	—	Vigneto	I	0	33	10	231,70
Id.	17	22	—	Seminativo	III	2	22	80	445,60
Id.	17	23	—	Seminativo arborato	III	1	90	10	589,31
Id.	17	24	—	Vigneto	II	0	22	10	121,55
Ortini	17	34	—	Seminativo	III	4	58	50	917 —
Campomondo	17	36	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	90	0,51
Santa Chiara	17	39	—	Seminativo	IV	1	16	10	104,49
Prugnano	19	1	—	Id.	IV	3	19	10	287,19
Id.	19	2	—	Bosco ceduo	III	4	52	30	212,58
Ortini	19	3	—	Seminativo arborato	IV	4	88	30	854,53
Materino	19	4	—	Uliveto	III	5	63	70	1.691,10
Ortini	19	5	—	Pascolo cespugliato	unica	2	26	80	29,48
Materino	19	6	—	Seminativo	IV	0	81	40	73,26
Id.	19	7	—	Fabbricato rurale	—	0	30	60	—
Id.	19	8	—	Bosco ceduo	IV	0	21	40	5,35
Id.	19	9	—	Seminativo arborato	III	0	86	30	267,53
L'Agresto	19	10	—	Id.	III	1	32	90	411,99
Id.	19	11	—	Seminativo	IV	4	60	20	414,18
Id.	19	12	—	Bosco ceduo	IV	0	36	40	9,10
Materino	19	13	—	Seminativo	IV	0	18	80	16,92
Id.	19	14	—	Bosco ceduo	IV	0	36	80	9,20
Id.	19	15	—	Seminativo	III	29	70	70	5.941,40
Id.	19	16	—	Pascolo cespugliato	unica	0	05	80	0,75
L'Agresto	19	17	—	Seminativo	III	0	33	00	66 —
Id.	19	18	—	Pascolo	II	0	15	80	3,32
Id.	19	19	—	Seminativo arborato	III	0	69	70	216,07
Id.	19	20	—	Bosco ceduo	IV	0	17	50	4,38
Id.	19	21	—	Seminativo	IV	0	56	30	50,67
Id.	19	22	—	Uliveto	III	0	50	80	152,40
Id.	19	23	—	Fabbricato rurale	—	0	25	30	—
Id.	19	24	—	Pascolo	II	0	08	90	1,87
Id.	19	25	—	Bosco ceduo	III	0	73	40	34,50
Id.	19	26	—	Seminativo	III	0	31	70	63,40
Id.	19	27	—	Bosco alto fusto	unica	0	16	00	12,80
Id.	19	28	—	Seminativo	III	0	40	20	80,40
Id.	19	29	—	Uliveto	III	2	89	80	869,40
Materino	19	30	—	Pascolo arborato	unica	0	35	00	8,75
Piaggio del Rio	19	31	—	Seminativo	III	1	55	80	311,60
Id.	19	32	—	Pascolo cespugliato	unica	0	16	00	2,08
L'Agresto	19	33	—	Seminativo	III	0	30	90	61,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 482 (*N. C.*)					
Paretaio	19	34	—	Corte rurale unita al n. 44	—	0	06	90	—
San Tommaso	19	35	—	Seminativo arborato	III	2	85	40	884,74
Id.	19	36	—	Seminativo	III	4	15	10	830,20
Id.	19	37	—	Seminativo arborato	III	1	06	40	329,84
Id.	19	38	—	Fabbricato rurale	—	0	21	20	—
Id.	19	39	—	Uliveto	II	0	43	90	175,60
Paretaio	19	40	—	Pascolo arborato	unica	0	28	70	7,18
Id.	19	41	—	Pascolo	II	0	10	60	2,23
Id.	19	42	—	Seminativo	IV	0	56	40	50,76
Id.	19	43	—	Id.	III	0	37	90	75,80
Id.	19	44	—	Fabbr rurale con la corte n. 34	—	0	13	60	—
Id.	19	45	—	Bosco alto fusto	unica	0	23	70	18,96
Id.	19	46	—	Seminativo arborato	III	0	22	60	70,06
Id.	19	47	—	Pascolo	II	0	24	70	5,19
La Favorita	19	48	—	Pascolo arborato	unica	0	07	80	1,95
Piaggie del Rio	19	49	—	Uliveto	III	0	20	00	60 —
Id.	19	50	—	Pascolo arborato	unica	0	09	80	2,45
Id.	19	51	—	Uliveto	III	1	31	90	395,70
Id.	19	52	—	Seminativo	IV	1	11	80	100,62
Id.	19	53	—	Pascolo cespugliato	unica	0	24	20	3,15
Id.	19	54	—	Seminativo	IV	2	14	70	193,23
Id.	19	55	—	Pascolo cespugliato	unica	0	14	50	1,89
Paretaio	19	56	—	Seminativo	IV	5	33	80	480,42
Piaggie del Rio	19	57	—	Seminativo arborato	III	0	82	90	256,99
S. Tommaso	19	58	—	Id.	III	0	30	60	94,86
Paretaio	19	59	—	Seminativo	III	1	61	40	322,80
S. Tommaso	19	60	—	Seminativo arborato	III	1	55	50	482,05
Paretaio	19	61	—	Pascolo cespugliato	unica	0	41	20	5,36
Id.	19	62	—	Id.	unica	0	25	40	3,30
Id.	19	63	—	Id.	unica	0	22	00	2,86
Id.	19	64	—	Id.	unica	0	36	40	4,73
Id.	19	65	—	Seminativo arborato	III	0	26	80	83,08
Id.	19	66	—	Seminativo	III	7	42	90	1.485,80
La Favorita	19	67	—	Uliveto	III	2	05	70	617,10
Id.	19	68	—	Fabbricato rurale	—	0	21	70	—
Id.	19	69	—	Seminativo	III	0	23	40	46,80
Id.	19	70	—	Id.	III	0	25	10	50,20
Piaggio del Rio	19	71	—	Uliveto	III	1	42	10	426,30
Id.	19	72	—	Id.	III	0	34	60	103,80
Id.	19	73	—	Bosco ceduo	IV	2	12	80	53,20
Id.	19	75	—	Seminativo	III	0	10	80	21,60
Id.	19	76	—	Id.	III	0	43	10	86,20
Id.	19	77	—	Pascolo cespugliato	unica	0	19	70	2,56
Id.	19	78	—	Seminativo	III	2	67	00	534 —
Id.	19	79	—	Pascolo	I	0	10	40	4,37
Id.	19	80	—	Pascolo cespugliato	unica	0	02	50	0,33
Id.	19	81	—	Uliveto	III	2	50	50	751,50
Id.	19	82	—	Seminativo	IV	1	91	40	172,26
Id.	19	83	—	Bosco ceduo	III	0	84	70	39,81
Id.	19	84	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	90	0,51
Id.	19	85	—	Pascolo	II	0	13	20	2,77
Id.	19	86	—	Vigneto	II	0	08	60	47,30
La Favorita	19	87	—	Uliveto	III	0	20	00	60 —
Id.	19	88	—	Fabbricato rurale	—	0	49	00	—
Id.	19	89	—	Seminativo	III	6	10	80	1.221,60
Id.	19	90	—	Seminativo arborato	III	1	65	40	512,74
Piceterna	19	91	—	Seminativo	III	1	48	80	297,60
La Favorita	19	92	—	Seminativo arborato	III	0	10	40	32,24
Piceterna	19	93	—	Fabbricato rurale	—	0	33	80	—
Id	19	94	—	Seminativo	III	0	23	90	47,80
Ortini	19	102	—	Fabbricato rurale	—	0	36	00	—
Id.	19	103	—	Uliveto	II	1	73	80	695,20
Id.	19	104	—	Seminativo	IV	1	01	00	90,90
Piaggie del Rio	19	106	—	Id.	III	3	16	70	633,40
Id.	19	107	—	Id.	IV	1	25	90	113,31
Ortini	19	108	—	Pascolo cespugliato	unica	0	04	10	0,53
Piaggie del Rio	19	74	—	Bosco ceduo	IV	0	06	70	1,68
Campomondo	11	37(p)	—	Seminativo	III	7	26	97	1.453,93
Prugnano	12	35	—	Id.	IV	0	13	30	11,97
Campomondo	11	35	—	Pascolo cespugliato	unica	0	09	40	1,22
				Totali		246	60	07	45.573,37

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere S. Mario », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 37, (foglio 11), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo », con un breve tratto del botro di Capomondo, con il limite sud delle particelle 27 e 28 (foglio 12), con un tratto della strada provinciale Massetana, con il limite ovest delle particelle 31, 32 e 33 (foglio 12), con un secondo tratto della strada provinciale Massetana, con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 36 (foglio 12), con il limite sud della particella 18 (foglio 12);

Est: con il limite di proprietà coincidente con il rio o botro di Pomarance;

Sud: con il limite di proprietà coincidente, in parte con il botro del Corbolino;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botretto di S Tommaso, con la strada comunale di Montegemoli, con il botro del Bonicoto, con il botretto di confine e con il botro della Comunità.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.997.175,02 (quattromilioninovecentonovantasettemilacentosettantacinque e cent. 2) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1760.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Angelis Giuseppe fu Federico, in comune di Campagnano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Angelis Giuseppe fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnano (provincia di Roma):

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Angelis Giuseppe fu Federico, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Campagnano (provincia di Roma), per una superficie complessiva di ettari 11.26.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazine offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 62. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Angelis Giuseppe fu Federico, in comune di Campagnano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 556 (N. C.)					
Valle di Baccano . .	34	2(p)	—	Seminativo .	II	7	79	63	4.677,78
Id.	34	7	—	Id.	II	3	46	50	2.079,00
				Totali . . .		11	26	13	6.756,78

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Valle di Baccano » confinante:
Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada vicinale di Martignano;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con lo stradone comunale Corto della Valle;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (foglio 34), la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo.

2° Accorpamento in località « Valle di Baccano » confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Martignano;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con lo stradone comunale Lungo della Valle;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.220.500 (duemilioniduecentoventimilacinquecento) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1761.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Parri Lauro fu Domenico, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Parri Lauro fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione, in data 20 dicembre 1951, n. 2372, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Parri Lauro fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 195.24.55.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 63. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Parri Lauro fu Domenico, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2854 (V C.)									
Rosa Vecchia	XVII	77	1	Pascolo	—	17	78	30	2.880,83
Pantalla	XVII	77	2	Id.	—	6	36	40	1.030,97
Id.	XVII	77	3	Id.	—	10	76	30	3.158,48
Id.	XVII	102 (p)	—	Id.	—	7	51	38	1.217,22
Id.	XVII	107	—	Id.	—	1	77	60	517,90
Id.	XVII	66	—	Id.	—	15	12	20	4.409,57
Id.	XVII	67	—	Id.	—	0	91	50	266,80
Id.	XVII	68	—	Id.	—	0	67	50	31,57
Id.	XVII	103	—	Id.	—	1	16	50	188,71
Chiusone	XVI	17	—	Id.	—	14	31	20	2.318,54
Id.	XVI	17	1	Id.	—	4	19	00	678,78
Id.	XVI	18	—	Id.	—	4	91	20	1.432,33
Pantalla	XVI	39	—	Id.	—	2	17	00	632,77
Id.	XVI	76	—	Id.	—	0	98	10	158,90
Cadutella	XVI	104	—	Seminativo	—	6	25	20	1.215,40
Id.	XVI	50	—	Pascolo	—	17	49	60	2.834,35
Id.	XVI	105	6	Id.	—	2	68	20	434,52
Piano di Mola	VI	240	—	Seminativo	—	4	02	40	2.245,39
Acqua Cetosa	XVI	7	—	Prato	—	4	21	20	2,047,03
Id	XVI	8	—	Pascolo	—	0	90	20	263,02
Id.	XVI	9	—	Id.	—	0	82	50	133,63
Castelluzza	XVI	5	—	Id.	—	9	21	40	431,21
Maschiolo	XVI	6	—	Id.	—	11	73	00	1.900,26
Id.	XVI	79	—	Id.	—	7	31	30	342,25
Id.	XVI	80	—	Id.	—	3	84	60	623,05
Id.	XVI	81	—	Id.	—	7	32	90	343,01
Id.	XVI	82	—	Id.	—	2	88	70	841,86
Id.	XVI	10	—	Id.	—	22	62	60	3.665,41
Le Prate	I	1483	—	Id.	—	0	18	80	8,78
Riposo	I	1482	1(p)	Seminativo	—	5	07	77	1.645,18
					Totali .	195	24	55	37.877,72

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2372 in data 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 195.24.55 e ad un reddito dominicale di L. 44.963,60 (quarantaquattromilanovecentosessantatre e cent. 60).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Pantalla », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 102 (Sez. XVII), la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Pantalla e Rosa Vecchia », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada che conduce a Piansano;
Sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Pantalla » e « Cadutella », confinante;
Nord, est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento in località « Chiusone », confinante:
Nord, est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

5° Accorpamento in località « Le Prate » e « Chiusone », confinante:
Nord ed *est*: con il limite di proprietà;
Sud-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1482/1 (Sez. I), la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con la strada che mette a Piansano.

6° Accorpamento in località « Maschiolo », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con il fosso Acquarella;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto Fontanile di Pantalla.

L'indennità di espropriazione è di L. 12.814.418,25 (dodicimilioniottocentoquattordicimilaquattrocentodiciotto e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1762**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giaquinto Adolfo fu Alfonso, in comune di Sacrofano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giaquinto Adolfo fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di Sacrofano (provincia di Roma);
Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giaquinto Adolfo fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sacrofano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 3.47.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 64. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giaquinto Adolfo fu Alfonso, in comune di Sacrofano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 432 (N. C.)					
M. Corvino	17	196(P)	—	Seminativo	II	1	73	60	833,26
M. Cavone . . .	17	227(P)	—	Uliveto	III	1	74	08	783,36
				Totali . . .		3	47	68	1.616,62

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « M. Corvino », confina:

Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 227 e 196, (foglio 17) le cui parti a nord rimangono alla ditta;

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite nord-est della particella 228 (foglio 17).

L'indennità di espropriazione è di L. 209.942,40 (duecentonovemilanovecentoquarantadue e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1763.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, Paolo, fratelli fu Pier Nello, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, Paolo, fratelli fu Pier Nello, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, Paolo, fratelli fu Pier Nello, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 58.78.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 66. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Inghirami Ennio, Gino, Iacopo e Paolo, fratelli fu Pier Nello, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n 723 (N. C.)					
Piano Lungo	143	4	—	Bosco ceduo	III	0	04	20	2,52
Id.	143	59	—	Pascolo	I	0	01	80	0,99
Id.	143	62	—	Seminativo	III	2	55	10	688,77
Id.	143	63	—	Seminativo arborato	II	5	35	50	2.623,95
Id.	143	64	—	Seminativo	IV	2	76	80	401,36
Id.	143	65	—	Pascolo cespugliato	II	0	31	10	2,95
Id.	143	66	—	Pascolo	I	0	05	10	2,81
Id.	143	67	—	Seminativo	IV	0	69	50	100,78
Id.	143	68	—	Id.	III	1	16	30	314,01
Id.	143	69	—	Seminativo arborato	II	1	52	50	747,25
Id.	143	70	—	Canneto	unica	0	15	40	40,04
Id.	143	71	—	Pascolo	II	0	08	80	2,46
Id.	143	72	—	Bosco ceduo	II	0	12	90	9,68
Id.	143	73	—	Seminativo	III	2	50	60	676,62
Mapesi	144	32	—	Id.	III	0	35	30	95,31
Id.	144	34	—	Bosco ceduo	IV	0	21	30	8,73
Id.	144	61	—	Pascolo	II	0	07	70	2,16
Podere Colombaie	144	65	—	Pascolo cespugliato	I	0	16	20	3,73
Id.	144	66	—	Seminativo	III	1	74	20	470,34
Id.	144	67	—	Id.	IV	0	04	90	7,11
Id.	144	68	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	10	0,20
Mapesi	144	71	—	Id.	II	0	26	50	2,52
Id.	144	72	—	Pascolo	II	0	00	91	0,25
Id.	144	78	—	Seminativo	IV	2	53	20	367,14
Id.	144	79	—	Pascolo	II	0	14	00	3,92
Casa all'Olmo	144	80	—	Bosco ceduo	II	0	02	30	1,73
Id.	144	81	—	Seminativo arborato	III	2	84	40	1.052,28
Id.	144	82	—	Bosco ceduo	III	0	17	60	10,56
Id.	144	83	—	Pascolo	I	0	07	60	4,18
Piano di Mapesi	144	94	—	Id.	I	0	56	50	31,08
Id.	144	95	—	Seminativo	III	0	29	80	80,46
Id.	144	96	—	Seminativo arborato	III	3	72	70	1.378,99
Id.	144	97	—	Bosco ceduo	III	0	28	50	17,10
Id.	144	98	—	Seminativo	II	2	09	10	794,58
Id.	144	99	—	Id.	IV	1	20	50	174,73
Id.	144	100	—	Id.	V	3	38	90	203,34
Id.	144	101	—	Pascolo	II	0	18	90	5,29
Id.	144	102	—	Seminativo	V	8	50	80	510,48
Id.	144	103	—	Pascolo	II	0	00	82	0,23
Id.	144	104	—	Corte unita al n. 105	—	0	54	90	—
Id.	144	105	—	Fabbricato rurale con la corte n. 104	—	1	34	90	—
Piano di S. Giuseppe	169	1	—	Pascolo	I	0	23	30	12,81
Id.	169	2	—	Seminativo	III	0	24	10	65,07
Id.	169	3	—	Seminativo arborato	III	0	05	50	20,35
Id.	169	4	—	Seminativo	II	1	19	40	453,72

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 723 (*N. C.*)					
Piano di S. Giuseppe	169	5	—	Bosco ceduo	III	0	22	40	13,44
Id.	169	6	—	Pascolo	II	0	04	70	1,32
Id.	169	11(p	—	Seminativo arborato	II	1	67	95	822,96
Id.	169	13(p)	—	Pascolo	II	0	06	96	1,95
Piano Lungo	143	24	—	Seminativo	II	0	35	70	135,66
Piano di Fondi	143	48	—	Id.	III	2	82	30	762,21
Piano Lungo	143	49	—	Id.	II	0	12	70	48,26
Id.	143	50	—	Pascolo	I	0	09	30	5,11
Piano dei Fondi	143	52	—	Id.	II	0	07	80	2,18
Id.	143	53	—	Seminativo	IV	2	72	20	394,69
Id.	143	54	—	Pascolo	I	0	01	10	0,61
Id.	143	55	—	Seminativo	III	0	62	50	168,75
				Totali . . .		58	78	04	13.749,72

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Pod. Mapesi », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada di Casa alle Monache e con il botro dei Ragone,
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Macchiatonda;
Sud: con il botro di Macchiatonda;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 13 (foglio 169), la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limite est della particella 11 (foglio 169) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta, con la strada che congiunge la strada vicinale di Casa all'Olmo alla strada provinciale della Val d'Era, con quest'ultima strada coincidente con il limite amministrativo del comune di Montecatini Val di Cecina.

2° Accorpamento in località « Casa all'Olmo », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro del Ragone.

3° Accorpamento in località « Piano dei Fondi », confinante:
Nord-est: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dei Fondi;
Sud: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite amministrativo del comune di Montecatini Val di Cecina, coincidente con la strada provinciale della Val d'Era.

L'indennità di espropriazione è di L. 1 107.017,21 (unmilionecentosettemiladiciassette e cent. 21) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1764**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, Paolo, fratelli fu Pier Nello, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, Paolo, fratelli fu Pier Nello, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, Paolo, fratelli fu Pier Nello, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 11.18.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 65. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, e Paolo, fratelli fu Pier Nello, in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 234 (N. C.)					
Pian dell'Ergagno	52	27	—	Seminativo	IV	1	35	20	189,28
I Gattai	52	28	—	Seminativo arborato	II	2	14	10	1.124,03
La Giovanna	52	40	—	Seminativo	II	3	38	30	1.319,37
Id.	52	41	—	Id.	III	0	46	00	119,60
Campo Cavallo	52	44	—	Id.	III	0	82	60	214,76
Id.	53	12	—	Id.	III	3	01	80	784,68
				Totali		11	18	00	3.751,72

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « I Gabbri », confina:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite amministrativo del comune di Volterra, coincidente con la strada provinciale della Val d'Era, con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dei Fondi, nuovamente con il limite amministrativo del comune di Volterra coincidente con la strada provinciale della Val d'Era;
Sud: con il limite amministrativo del comune di Volterra coincidente con la strada provinciale della Val d'Era, con il limite di proprietà coincidente con il botro dell'Ergagno;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dell'Ergagno.

L'indennità di espropriazione è di L. 478.111.23 (quattrocentosettantottomilacentoundici e cent. 23) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1765.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lepri Raffaele di Carlo, in comune di Tolfa (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lepri Raffaele di Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Tolfa (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo,

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lepri Raffaele di Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tolfa (provincia di Roma), per una superficie di tavole 67.50, pari ad ettari 6.75.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 67. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lepri Raffaele di Carlo, in comune di Tolfa (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di st.ma	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 2206 (V. C.)			
Vallone	XV	19 (p)	—	Prato	13	50	923,40
Id.	XV	20	—	Id.	21	80	952,66
Id. . . .	XV	82 (p)	—	Pascolo	32	20	440,49
				Totali . . .	67	50	2.316,55
				Pari ad Ha. 6.75.00			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Vallone », distinto a vecchio catasto alla Sezione XV, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Mignone;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Lenta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 82, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con parte del limite est della particella 102 e con la linea del frazionamento operato sulla particella 19, la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 800.856,40 (ottocentomilaottocentocinquantasei e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1766.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Olivieri Luigi fu Sante, in comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Luigi fu Sante, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);

Vista la deliberazione, in data 27 marzo 1952, n. 2440, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Luigi fu Sante, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), della superficie di tavole 13.84 pari ad ettari 1.38.40.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 123. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Olivieri Luigi fu Sante, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di st.ma	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2362 (V C.)			
Uomo Morto	VII	29	2 (p)	Seminativo	13	84	426,25
				Pari ad Ha. 1.38.40			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Uomo Morto », distinto a vecchio catasto alla Sezione VII, confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 29/2, la cui parte est rimane alla ditta
Sud: con parte del limite nord della particella 28/4;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la via Aurelia.

L'indennità di espropriazione è di L. 176.893,75 (centosettantaseimilaottocentonovantatre e cent. 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1767.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Papaleo Wanda Iole di Francesco, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Papaleo Wanda Iole di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Papaleo Wanda Iole di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 117.26.44, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952

Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 68. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Papaleo Wanda-Iole di Francesco, maritata Puglisi, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1373 (*N. C.*)					
Casa Peri	66	17	—	Pascolo	II	30	80	70	924,21
Id.	66	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	31	40	7,85
La Balza	84	1	—	Bosco misto	III	0	05	60	2,52
Id.	84	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	16	20	5,67
Id.	84	4	—	Pascolo arborato	I	0	37	30	22,38
Id.	84	6	—	Pascolo	II	0	18	60	5,58
Id.	84	7	—	Pascolo arborato	II	0	56	10	19,64
Id.	84	8	—	Id.	I	0	80	30	48,18
Id.	84	9	—	Seminativo	IV	14	98	60	1.049,02
Id.	84	10	—	Pascolo	II	10	38	00	311,40
Id.	84	13	—	Bosco misto	II	0	49	10	31,92
Spinello	83	5	—	Pascolo arborato	II	0	41	80	14,63
Acqua Salata	83	6	—	Bosco misto	II	3	02	90	193,89
Id.	83	7	—	Seminativo	III	1	69	00	236,60
Id.	83	8	—	Pascolo	I	1	56	80	70,56
Id.	83	9	—	Pascolo arborato	II	1	51	90	53,17
Id.	83	11	—	Incolto produttivo	unica	0	93	60	2,81
Id.	83	12	—	Pascolo	I	1	07	60	48,42

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1373 (*N. C.*)					
Acqua Salata	83	13	—	Bosco misto	II	2	68	90	174,79
Id.	83	16 (p)	—	Seminativo	III	0	59	94	83,92
Id.	83	17	—	Bosco ceduo	III	3	82	30	133,80
Id.	83	18	—	Pascolo	II	0	29	10	8,73
Id.	83	21	—	Seminativo	III	3	38	50	473,90
Id.	83	22	—	Pascolo cespugliato	I	6	58	90	230,60
Id.	83	23	—	Bosco misto	II	3	53	70	229,90
Id.	83	24	—	Bosco ceduo	III	0	05	80	2,03
Id.	83	25	—	Pascolo	II	0	04	90	1,47
Id.	83	26	—	Seminativo	III	12	69	10	1.776,74
Id.	83	27	—	Pascolo cespugliato	I	0	17	50	6,13
Id.	83	28	—	Id.	I	0	08	90	3,12
La Balza	83	29	—	Pascolo	I	0	97	10	43,70
Id.	83	30	—	Seminativo	III	5	26	50	737,10
Id.	83	31	—	Pascolo arborato	I	0	27	20	16,32
Id.	83	32	—	Id.	I	1	17	60	70,56
Id.	83	33	—	Seminativo arborato	III	1	09	00	261,60
Id.	83	34	—	Uliveto-vigneto	III	0	50	90	162,88
Id.	83	35	—	Fabbricato rurale	—	0	17	70	—
Boccacervello	83	36	—	Seminativo	III	1	89	60	265,44
Id.	83	37	—	Uliveto	III	0	25	60	61,44
La Balza	83	38	—	Seminativo	III	0	02	80	3,92
Id.	83	39	—	Pascolo cespugliato	II	0	44	40	11,08
Id.	83	40	—	Pascolo	I	1	85	00	83,25
				Totali . . .		117	26	44	7.893,87

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Acquasalata », confina

Nord: con la strada vicinale dell'Acqua Salata e con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Maremmana;
Sud: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada vicinale della Balza e con detta strada;
Ovest: con un breve tratto della strada vicinale della Balza; con parte del limite della particella 8 (foglio 97), con il limite est delle particelle 9-3 (foglio 97), con il limite est della particella 19 (foglio 83), con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 83), la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite est della particella 14 (foglio 83) e con la strada vicinale dell'Acqua Salata.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.341.337,60 (tremilionitrecentoquarantunomilatrecentotrentasette e centesimi 60), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1768.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pecchioli Folco fu Stanislao, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Pecchioli Folco fu Stanislao, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini di Val di Cecina (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione, in data 5 settembre 1951, n. 1315, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Pecchioli Folco fu Stanislao, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini di Val di Cecina (provincia di Pisa), della superficie di ettari 252.51.23.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 90. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pecchioli Folco fu Stanislao, in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 636 (N. C.)					
Prugnolaie	2	1	—	Seminativo	IV	10	83	00	1.516,20
Id.	2	2	—	Pascolo cespugliato	I	1	05	30	24,22
Id.	2	3	—	Bosco ceduo	IV	0	30	80	11,09
Id.	2	6	—	Seminativo	V	0	36	70	22,02
Id.	2	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	60	2,67
Id.	2	8	—	Bosco ceduo	IV	0	03	60	1,30
Masso Nero	3	7	—	Id.	V	2	19	70	37,35
Debbiacci	3	9	—	Id.	III	3	66	10	201,36
Id.	3	10	—	Pascolo cespugliato	I	14	29	70	328,83
Id.	3	11	—	Bosco ceduo	IV	0	30	80	11,09
Id.	3	12	—	Pascolo cespugliato	I	17	02	40	391,55
Albatriccino	13	1	—	Id.	II	9	61	10	96,11
Palaie	13	8'p	—	Seminativo	IV	0	55	35	77,49
Id.	14	33	—	Bosco ceduo	IV	0	11	30	4,07
Id.	14	34	—	Seminativo	IV	0	21	20	29,68
Id.	14	43	—	Id.	IV	0	82	20	115,08
Id.	14	44	—	Id.	IV	1	04	70	146,58
Id.	14	47	—	Bosco ceduo	IV	1	10	50	39,78
Id.	14	48	—	Id.	IV	0	21	60	7,78
Id.	14	50	—	Seminativo	IV	0	17	20	24,08
La Casetta	15	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	20	0,42
Id.	15	2	—	Bosco ceduo	II	0	02	50	1,88
Id.	15	3	—	Fabbricato rurale con la corte e pozzo n. 7 foglio n. 5	—	0	29	60	—
Id.	15	4	—	Seminativo	IV	0	02	00	2,80
Id.	15	5	—	Bosco ceduo	V	0	27	20	4,62
Id.	15	6	—	Seminativo	IV	7	51	30	1.051,82
Id.	15	7	—	Vigneto	II	0	61	90	340,45
Le Caldane	15	8	—	Seminativo arborato	IV	1	06	20	254,88
Id.	15	9	—	Seminativo	IV	0	53	60	75,04
Id.	15	10	—	Pascolo cespugliato	III	0	02	60	0,18
Id.	15	11	—	Bosco ceduo	IV	0	76	20	27,43
Id.	15	12	—	Seminativo	IV	0	19	40	27,16
Id.	15	13	—	Seminativo arborato	IV	2	07	90	498,96
Id.	15	15	—	Pascolo	I	0	16	20	8,91
Id.	15	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	30	2,23

Segue *Partita catastale n.* 636 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Le Caldane	15	17	—	Vigneto	II	0	50	90	279,95
Id.	15	18	—	Fabbricato rurale con la fonte e pile n. 8 f. 5	—	0	26	00	—
Id.	15	19	—	Fabbricato rurale	—	0	08	60	—
Id.	15	20	—	Seminativo	V	2	61	40	156,84
Id.	15	21	—	Bosco ceduo	III	0	73	30	40,31
Id.	15	22	—	Id.	IV	1	82	20	65,59
Id.	15	23	—	Id.	IV	1	14	90	41,36
Id.	15	24	—	Pascolo cespugliato	III	0	04	30	0,30
Id.	15	25	—	Seminativo	IV	1	55	70	217,98
Id.	15	26	—	Seminativo arborato	IV	2	76	00	662,40
La Casetta	15	28	—	Pascolo cespugliato	II	0	12	50	1,25
Le Caldanelle	15	29(p)	—	Bosco ceduo	IV	1	17	52	42,31
Id.	15	30	—	Id.	IV	0	12	60	4,54
Id.	15	31	—	Fabbricato rurale	—	0	20	80	—
Id.	15	32	—	Id.	—	0	04	20	—
Id.	15	33	—	Vigneto	II	0	39	40	216,70
La Pianaccia	15	35(p)	—	Bosco ceduo	IV	0	90	00	32,40
Il Molino	15	36	—	Id.	IV	1	50	30	54,11
Id.	15	37	—	Id.	IV	0	02	30	0,83
Id.	15	38	—	Pascolo	I	0	10	60	5,83
Le Caldane	15	39	—	Pascolo cespugliato	II	0	16	60	1,66
Il Molino	15	41	—	Seminativo	IV	0	06	80	9,52
Id.	15	42	—	Id.	IV	0	03	10	4,34
Id.	15	43	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	80	0,78
Id.	15	44	—	Seminativo arborato	IV	0	35	20	84,48
Id.	15	45	—	Pascolo	I	0	64	60	35,53
Id.	15	49	—	Bosco ceduo	IV	0	02	50	0,90
Id.	15	50	—	Id.	IV	0	58	90	21,20
Id.	15	51	—	Id.	IV	0	81	60	29,38
Id.	15	52	—	Id.	IV	0	60	00	21,60
Id.	15	53	—	Id.	IV	0	10	10	3,64
Vaccareccia	15	56	—	Seminativo arborato	IV	1	15	70	277,68
Id.	15	57	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	90	0,19
Id.	15	58	—	Seminativo	V	0	46	10	27,66
Id.	15	59	—	Id.	IV	2	88	30	403,62
Id.	15	60	—	Bosco ceduo	IV	0	05	90	2,12
Id.	15	61	—	Id.	IV	0	06	20	2,23
Id.	15	62	—	Id.	IV	0	03	80	1,37
Id.	15	63	—	Id.	IV	0	02	80	1,01
Id.	15	64	—	Seminativo	IV	0	03	70	5,18
Id.	15	65	—	Fabbricato rurale con corte n. 9 foglio n. 16	—	0	06	50	—
Id.	15	66	—	Pascolo cespugliato	II	0	54	70	5,47
Id.	15	67	—	Id.	II	0	18	50	1,85
Id.	15	68	—	Pascolo	I	0	17	80	9,79
Id.	15	69	—	Bosco ceduo	IV	0	01	80	0,65
Id.	15	70	—	Id.	IV	0	09	50	3,42
Id.	15	71	—	Pascolo cespugliato	II	5	55	40	55,54
Id.	15	72	—	Bosco ceduo	IV	0	01	30	0,47
Id.	15	73	—	Vigneto	II	0	56	20	309,10
Id.	15	74	—	Pascolo cespugliato	II	0	30	30	3,03
Id.	15	77	—	Seminativo	V	1	70	80	102,48
Id.	15	78	—	Bosco ceduo	IV	0	04	10	1,48
Id.	15	79	—	Id.	IV	0	13	70	4,93
Id.	15	80	—	Id.	IV	0	07	20	2,59
Mulino	15	81	—	Id.	V	0	00	95	0,16
Le Caldanelle	15	82	—	Seminativo	IV	2	64	40	370,16
Id.	15	84	—	Seminativo arborato	IV	3	26	80	784,32
Caldane	15	85	—	Id.	IV	0	43	50	104,40
Caldanelle	15	86	—	Id.	IV	1	37	00	328,80
Molino	15	87	—	Bosco ceduo	IV	0	17	00	6,12
Le Pianaccie	16	7	—	Pascolo	II	0	65	70	18,40
Vaccareccina	16	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	40	1,44
Id.	16	9	—	Corte unita al n. 65 foglio 15	—	0	12	40	—
Id.	16	10	—	Pascolo	I	0	17	00	9,35
Id.	16	12	—	Pascolo cespugliato	II	2	16	80	21,68
Id.	16	13	—	Bosco ceduo	IV	0	03	90	1,40
Id.	16	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	54	30	5,43
Id.	16	16	—	Bosco ceduo	V	1	82	40	31,01

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 636 (*N. C.*)					
Vaccareccia	16	17	—	Pascolo	II	0	62	50	17,50
Id.	16	18	—	Pascolo cespugliato	II	1	38	10	13,81
Id.	16	19	—	Pascolo	I	0	12	10	6,66
Id.	16	20	—	Fabbricato rurale	—	0	42	00	—
Podere Sasso	17	8	—	Pascolo cespugliato	II	1	64	40	16,44
Id.	17	9	—	Pascolo	I	0	11	80	6,49
Id.	17	10	—	Id.	I	0	25	90	14,25
S. Paolo	28	5	—	Id.	I	1	20	90	66,50
Id.	28	7	—	Pascolo cespugliato	II	3	25	20	32,52
Id.	28	8	—	Pascolo	I	0	46	20	25,41
Id.	28	9	—	Fabbricato rurale	—	0	14	20	—
Id.	28	10	—	Id.	—	0	04	40	—
Id.	28	11	—	Seminativo	IV	0	86	30	120,82
Id.	28	12	—	Pascolo	I	0	05	20	2,86
Id.	28	13	—	Id.	I	0	16	10	8,83
Id.	28	14	—	Pascolo cespugliato	II	2	51	50	25,15
Id.	28	15	—	Seminativo	IV	4	22	60	591,64
Grotta di Chialle	29	5	—	Vigneto	II	1	30	60	718,30
Id.	29	8	—	Pascolo cespugliato	II	1	60	80	16,08
Id.	29	9	—	Seminativo	IV	0	22	70	31,78
Id.	29	10	—	Pascolo cespugliato	I	1	36	30	31,35
Id.	29	11	—	Vigneto	III	0	57	50	241,50
Id.	29	12	—	Seminativo	V	1	36	10	81,66
Id.	29	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	80	0,18
Id.	29	15	—	Pascolo	I	0	25	80	14,19
Id.	29	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	37	80	3,78
Id.	29	17	—	Id.	III	0	03	10	0,22
Id.	29	18	—	Bosco ceduo	V	0	04	70	0,80
Id.	29	19	—	Seminativo	IV	0	82	60	115,64
Id.	29	20	—	Bosco ceduo	V	0	02	40	0,41
Id.	29	21	—	Id.	V	0	01	70	0,29
Id.	29	22	—	Id.	V	0	01	30	0,22
Id.	29	23	—	Seminativo arborato	V	1	45	50	189,15
Id.	29	24(p)	—	Bosco ceduo	IV	0	71	03	25,57
Id.	29	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	30	0,73
Id.	29	26	—	Seminativo	V	1	96	00	117,60
Id.	29	27	—	Bosco ceduo	IV	0	07	60	2,74
Id.	29	28	—	Pascolo	I	0	09	70	5,33
Id.	29	29	—	Seminativo	IV	3	67	30	514,22
Id.	29	30	—	Pascolo cespugliato	III	0	25	00	1,75
Id.	29	31	—	Id.	II	0	33	40	3,34
Id.	29	32	—	Pascolo	I	0	19	20	10,56
Id.	29	33(p)	—	Bosco ceduo	IV	1	33	33	45 —
Id.	29	34	—	Id.	II	0	07	70	5,78
Id.	29	35	—	Pascolo cespugliato	I	0	27	00	6,21
Id.	29	36	—	Bosco ceduo	V	0	35	30	6 —
Id.	29	37(p)	—	Id.	IV	1	50	00	50 —
Id.	29	38	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	90	0,49
Id.	29	39	—	Pascolo	I	0	18	10	9,96
Id.	29	40	—	Bosco ceduo	II	0	07	70	5,78
Id.	29	42	—	Id.	V	1	11	70	18,99
Id.	29	46	—	Seminativo	V	2	26	00	135,60
Id.	29	47	—	Id.	IV	5	47	40	766,36
Podere Sasso	31	1	—	Fabbricato rurale	—	0	18	40	—
Id.	31	2	—	Pascolo	I	0	86	10	47,36
Id.	31	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	68	60	6,86
Id.	31	6	—	Seminativo	V	10	34	10	620,46
Id.	31	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	10	0,21
Id.	31	8	—	Vigneto	III	0	29	20	122,64
Id.	31	9	—	Pascolo	I	0	21	50	11,83
Id.	31	10	—	Id.	I	0	04	40	2,42
Id.	31	11	—	Bosco ceduo	V	9	65	80	164,19
Id.	31	12	—	Pascolo	I	0	06	50	3,58
Id.	31	13	—	Seminativo	V	0	15	80	9,48
Id.	31	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	27	90	2,79
Id.	31	15	—	Seminativo arborato	V	0	58	00	75,40
Id.	31	16	—	Bosco ceduo	V	0	14	10	2,40
Id.	31	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	90	3,39
Id.	31	18	—	Pascolo	II	0	04	60	1,29
Id.	31	19	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	20	2,12

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 636 (*N. C.*)					
Podere Sasso	31	20	—	Vigneto	III	0	36	20	152,04
Id.	31	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	70	0,17
Id.	31	22	—	Id.	II	0	06	40	0,64
Pelaga	31	27	—	Pascolo	II	0	11	80	3,30
Id.	31	28	—	Bosco ceduo	V	0	68	60	11,66
Id.	31	29	—	Seminativo	V	3	05	10	183,03
Id.	31	30	—	Bosco ceduo	V	0	07	60	1,29
Id.	31	31	—	Pascolo	II	0	10	50	2,94
Id.	31	32	—	Pascolo cespugliato	II	0	37	10	3,71
Id.	31	33(p)	—	Bosco ceduo	V	10	57	58	179,79
Pian del Pesa	42	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	43	60	4,36
Id.	42	2	—	Bosco ceduo	IV	0	12	90	4,64
Id.	42	3	—	Seminativo arborato	V	0	17	50	22,75
Id.	42	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	90	0,49
Id.	42	5	—	Fabbricato rurale con la corte n. 10	—	0	27	50	—
Id.	42	7	—	Seminativo	V	2	46	30	147,78
Id.	42	8	—	Id.	V	0	22	10	13,26
Id.	42	9	—	Bosco ceduo	IV	0	04	00	1,44
Id.	42	10	—	Corte unita al n. 5	—	0	08	20	—
Albatriccione	42	13(p)	—	Bosco ceduo	V	3	30	00	56,09
Id.	42	14	—	Seminativo	V	0	79	50	47,58
Id.	43	15	—	Id.	V	0	76	00	45,60
Vacchereccia	30	1	—	Pascolo cespugliato	II	6	01	90	60,19
Podere di Terme	30	2	—	Seminativo	IV	0	74	40	104,16
Rosso	30	3	—	Uliveto	III	2	85	70	1.057,09
Grotte Ghialle	29	48	—	Bosco ceduo	V	0	79	60	13,53
Id.	29	49	—	Pascolo cespugliato	I	4	17	80	96,09
Prugnolaie	2	12(p)	—	Bosco ceduo	IV	2	20	00	79,20
Bronacca	15	54	—	Seminativo	IV	4	31	10	603,54
Id.	15	27	—	Id.	V	1	46	60	87,96
Le Caldanelle	15	83	—	Id.	IV	3	54	90	496,86
Id.	15	14	—	Id.	V	3	36	90	202,14
Pian del Pero	42	11	—	Id.	IV	0	48	30	67,62
Id.	42	28	—	Id.	V	0	46	30	27,78
La Casetta	5	6	—	Bosco ceduo	II	0	17	20	12,90
Id.	5	7	—	Piazza e corte uniti al n. 3, foglio n. 15	—	0	01	90	—
Caldane	5	8	—	Corte e Pila uniti al n. 18 foglio n. 15	—	0	00	57	—
Palaie	14	51	—	Uliveto	III	0	63	10	233.47
Id.	14	52	—	Id.	III	0	64	50	238.65
				Totali		252	51	23	19.792.03

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Prugnolaie », confinante:

Nord: con il limite amministrativo del comune di Riparbella coincidente con il torrente « Sterza »;
Est: con il limite amministrativo del comune di Laiatico coincidente con il « Botro di Miemo », con parte del limite e con la linea di frazionamento della particella 12 (foglio 2) la cui parte sud rimane alla ditta;
Sud ed *ovest*: con la strada provinciale « Maremmana ».

2° Accorpamento in località « Debbiacci » confinante:

Nord: con il botro di « S. Cerbone », e con i limiti delle particelle 8 e 3 (foglio 3) e con la strada provinciale « Maremmana »;
Est: con i limiti ovest delle particelle 15, 22 e 27 (foglio 2), con un breve tratto della strada vicinale della « Castellina » e con il limite della particella 7 (foglio 13);
Sud: con i limiti delle particelle 7, 6 e 5 (foglio 13) e con la strada vicinale della « Castellina »;
Ovest: con il botro di « S. Cerbone » coincidente con il limite amministrativo del comune di Riparbella.

3° Accorpamento in località « S. Paolo », « Grotta di Ghialle » e « Pian del Pesa » confinante:

Nord: con il limite sud della particella 4 (foglio 28);
Est: per un primo tratto con la strada provinciale Maremmana, con i limiti delle particelle 6, 24 (foglio 29), con la linea del frazionamento delle particelle 24, 33, 37 (foglio 29), la cui parte est delle quali rimane alla ditta, e con il limite nord della particella 37 (foglio 29);
Sud: con i limiti delle particelle 37 e 41 (foglio 29), con i limiti delle particelle 16 e 17 (foglio 42);
Ovest: con la linea di frazionamento della particella 13 (foglio 42), la cui parte ovest rimane alla ditta e con i limiti delle particelle 12 (foglio 42), 16 e 6 (foglio 28).

4° Accorpamento in località « Le Caldane », « Il Molino », « Vaccareccia », « Podere Sasso » ed altre confinante:

Nord-ovest: con il limite est della particella 54 (foglio 14), coincidente per la maggior parte con il botro del Molino, con il limite sud delle particelle 42, 39 e 40 (foglio 14);

Est: con il limite delle particelle 5 e 15 (foglio 5), con i limiti delle particelle 34 e 35 (foglio 15), con la linea del frazionamento della particella 35 (foglio 15) e con il limite della particella 48 stesso foglio, con i limiti delle particelle 5, 6, 11 e 14 (foglio 16); con il limite della particella 1 (foglio 17), con i limiti della particella 4 (foglio 31) e con il botro della « Pelaga »;

Sud: con la linea del frazionamento e con il limite della particella 33 (foglio 31), la cui parte sud rimane alla ditta e con il limite della particella 4 (foglio 30);

Ovest: con il limite della suddetta particella 4, con i limiti delle particelle 75, 76, 55, 40 e 29 (foglio 15), e con la linea di frazionamento della particella 29 la cui parte sud rimane alla ditta e con il botro del « Molino ».

5° Accorpamento in località « Piedistaffa », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 13), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo », con un affluente del botro delle Pelaie coincidente con il limite sud della particella 24 (foglio 14) e con parte dei limti ovest e sud della particella 32 (foglio 14);

Est: con il limite ovest della particella 53 (foglio 14);

Sud: con parte del limite ovest della particella 53 (foglio 14) e con il limite nord della particella 55 (foglio 14);

Ovest: con parte dei limiti est e nord della particella 11 (foglio 13), con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 13).

L'indennità di espropriazione è di L. 7.088.775,37 (settemilioniottantottomilasettecentosettantacinque e centesimi 37) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1769.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pecchioli Folco fu Stanislao, in comune di Riparbella (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pecchioli Folco fu Stanislao, per i terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione in data 15 settembre 1951, numero 2315, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pecchioli Folco fu Stanislao, per i terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa), della superficie di ettari 136.92.28.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 89. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pecchioli Folco fu Stanislao, in comune di Riparbella (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 503 *(N.C.)*					
Le Cabelle	3	2	—	Seminativo	II	1	36	60	573,72
Id.	3	3	—	Id.	IV	10	03	10	1.554,81
Id.	3	4	—	Fabbr. rur. con la corte n. 6	—	0	30	10	—
Id.	3	5	—	Pascolo	I	0	02	60	1,30
Id.	3	6	—	Corte con pozzo e lavatoio unito al n. 4	—	0	02	20	—
Id.	3	7	—	Seminativo	III	0	06	30	15,75
Id.	3	8	—	Vigneto	III	0	99	60	458,16
Id.	3	9	—	Bosco ceduo	III	0	54	60	36,49
Il Ponte Torto	3	11	—	Pascolo cespugliato	I	0	50	40	12,60
Id.	3	12	—	Seminativo	III	0	52	10	130,25
Le Grotte di Strido	3	13	—	Bosco ceduo	III	0	33	20	21,58
Id.	3	14	—	Pascolo	I	1	09	40	54,70
Id.	3	15	—	Seminativo	IV	0	82	10	127,26
Id.	3	16	—	Incolto sterile	—	2	23	50	—
Le Stallette	3	17	—	Seminativo	IV	5	21	30	808,01
Le Cabelle	3	18	—	Id.	III	1	41	20	353 —
Id.	3	19	—	Id.	III	0	42	60	106,50
Le Busce dei Tassi	3	21(p)	—	Bosco ceduo	III	2	00	00	130 —
Le Grotte di Strido	3	22	—	Id.	V	3	82	30	80,28
Le Stallette	3	24	—	Fabbricato rurale	—	0	01	90	—
Le Grotte	5	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	41	00	3,07
Id.	5	2	—	Bosco ceduo	V	1	39	60	29,32
Id.	5	3	—	Pascolo arborato	unica	1	40	70	45,02
Id.	5	6	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	40	2,85
Id.	5	7	—	Pascolo	I	0	13	10	3,28
S. Cerbane	5	9	—	Seminativo	IV	2	02	70	314,18
Id.	5	10	—	Aia unita al n. 12 ...	—	0	16	80	—
Id.	5	11	—	Seminativo	IV	2	28	20	353,71
Id.	5	12	—	Fabbr. rur. con aia n. 10	—	0	11	70	—
Id.	5	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	30	1,58
Id.	5	14	—	Vigneto	II	0	28	70	172,20
S. Giusto	5	15	—	Bosco ceduo	II	2	15	90	183,52
S. Cerbane	5	16	—	Pascolo	I	0	15	70	7,85
Id.	5	17	—	Seminativo	IV	1	83	70	284,73
Id.	5	18	—	Id.	V	1	33	30	79,98
Id.	5	19	—	Pascolo cespugliato	II	1	83	90	13,78
Id.	5	20	—	Id.	I	3	61	50	90,38
L'Eusedice	5	23	—	Id.	I	1	23	00	30,75
Id.	5	24	—	Seminativo	IV	5	36	90	832,20
Id.	5	25	—	Id.	V	1	14	00	68,40
Id.	5	30	—	Bosco ceduo	IV	2	29	40	96,35
Le Grotte	5	31	—	Id.	IV	0	57	20	24,02
Id.	5	32	—	Id.	IV	0	13	40	5,63
Id.	5	34(p)	—	Id.	IV	1	35	00	56,70
S Cerbane	5	35	—	Seminativo	V	2	04	80	122,88
Id.	5	36	—	Pascolo cespugliato	II	0	92	80	6,98
Le Grotte	5	37	—	Bosco ceduo	IV	1	42	90	60,02
Id.	5	38	—	Seminativo	V	1	68	40	101,04
L'Eusedice	5	39	—	Pascolo cespugliato	I	0	12	80	3,20
Id.	5	40	—	Bosco ceduo	IV	0	98	40	41,33
Id.	5	41	—	Id.	IV	0	23	30	9,79
Il Casino	9	19	—	Seminativo arborato	V	0	63	10	72,57
Id.	9	20	—	Seminativo	V	0	76	20	45,76
Id.	9	21	—	Id.	IV	0	11	50	17,83
Id.	9	22	—	Pascolo arborato	unica	0	06	70	2,14
Id.	9	23	—	Seminativo	III	0	45	20	113 —
Id.	9	24	—	Fabbricato rurale con la corte n. 23 del F. 12 e con la fonte lavatoio n. 25 f. n. 12	—	0	28	90	—
Id.	9	25	—	Seminativo arborato	III	1	23	10	492,47
Id.	9	26	—	Pascolo	I	0	27	10	13,55
Id.	9	27	—	Seminativo	V	0	66	30	39,78

Segue *Partita catastale n.* 503 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Il Casino	9	28	—	Seminativo	III	1	14	80	287 —
Id.	9	29	—	Pascolo cespugliato	I	0	95	20	23,80
Id.	9	31	—	Seminativo arborato	V	0	24	00	27,60
Id.	9	32	—	Id.	III	0	99	10	366,67
Id.	9	34	—	Seminativo	IV	0	12	80	19,84
Id.	9	39	—	Id.	IV	1	54	00	238,70
Id.	9	40	—	Id.	III	1	27	10	317 75
Id.	9	41	—	Pascolo arborato	unica	1	42	70	45,66
Id.	9	42	—	Pascolo cespugliato	I	0	66	60	16,65
Id.	9	43	—	Pascolo	I	0	01	90	2,45
Id.	9	44	—	Bosco ceduo	IV	3	50	20	147,08
Id.	12	23	—	Corte unita al n. 24 del foglio n. 9	—	0	06	30	—
Id.	12	24	—	Pascolo arborato	unica	2	71	70	86,94
Id.	12	25	—	Fonte e lavatoio uniti al n. 24 del foglio n. 9	—	0	00	16	—
Id.	12	27	—	Pascolo arborato	unica	0	23	40	7,49
Id.	12	28	—	Seminativo	V	0	24	90	14,94
Id.	12	29	—	Id.	V	0	13	10	7,86
Id.	12	30	—	Id.	V	0	10	80	6,48
Id.	12	32	—	Bosco ceduo	IV	5	38	10	226 —
Podere Franco	12	35	—	Fabbricato rurale con la fonte e lavatoio n. 42 e con la corte n. 5 foglio n. 17	—	0	13	10	—
La Casa Nuova	12	40	—	Pascolo cespugliato	I	0	12	40	0,93
Id.	12	41	—	Bosco ceduo	III	0	02	90	1,89
Id.	12	42	—	Fonte e lavatoio uniti al n. 35	—	0	02	60	—
Id.	12	44	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	60	1,90
Id.	12	45	—	Bosco ceduo	III	0	03	50	2,28
Id.	12	55	—	Seminativo	IV	2	57	70	399,43
Id.	12	56	—	Uliveto	IV	0	42	50	97,75
Id.	12	60	—	Seminativo arborato	III	2	17	40	804,38
I Mulini delle Case	12	63	—	Bosco ceduo	IV	0	31	90	13,40
Id.	12	65	—	Id.	V	0	13	50	2,84
Il Casino	12	75	—	Seminativo	V	0	57	20	34,32
Casa Nuova	12	88	—	Bosco ceduo	V	0	56	30	11,82
La Casa Nuova	17	1	—	Pascolo arborato	unica	0	26	70	8,54
Id.	17	2	—	Seminativo arborato	IV	0	33	60	84 —
Id.	17	3	—	Pascolo cespugliato	I	1	03	90	25,98
Id.	17	4	—	Seminativo	V	2	02	80	121,68
Id.	17	5	—	Corte unita al n. 35 f. 12	—	0	01	70	—
Id.	17	6	—	Seminativo	IV	0	88	90	137 80
Id.	17	7	—	Id.	IV	2	40	50	372 78
Id.	17	9	—	Vigneto	III	0	16	00	73,60
Id.	17	10	—	Fabbricato rurale	—	0	18	10	—
Id.	17	11	—	Pascolo cespugliato	I	0	24	70	6,18
Id.	17	12	—	Seminativo	III	0	05	80	14,50
Pietra Filaia	17	13	—	Id.	V	2	01	90	121,14
La Casa Nuova	17	14	—	Seminativo arborato	V	0	26	00	29,90
Id.	17	15	—	Bosco ceduo	IV	0	00	72	0,30
Id.	17	16	—	Id.	IV	0	01	60	0,67
Pietra Filaia	17	17(p)	—	Id.	IV	1	90	00	79,79
Id.	17	18	—	Seminativo	IV	4	20	90	652,40
Id.	17	19	—	Id.	IV	0	26	70	41,38
Id.	17	20	—	Seminativo arborato	V	0	85	30	98 09
Id.	17	21	—	Seminativo	IV	0	12	40	19,22
Id.	17	22	—	Id.	V	0	11	20	6,72
Id.	17	23	—	Id.	IV	1	55	30	240,71
Id.	17	24	—	Fabbricato rurale	—	0	35	10	—
Id.	17	25	—	Vigneto	III	0	38	90	178,94
Id.	17	26	—	Bosco ceduo	V	3	45	00	72,45
Id.	17	27	—	Bosco misto	unica	2	10	60	157,95
Id.	17	28	—	Seminativo	IV	0	07	00	10 85
Id.	17	31	—	Bosco ceduo	V	4	91	10	103,13
Id.	17	32	—	Seminativo	IV	3	51	70	545,13
					Totali	136	92	28	14.722,93

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Podere Pecchio », confinante:

Nord: con parte del limite della particella 20 (foglio 3) e con il « Botro dei Tassi »;
Est: con il limite amministrativo del comune di Laiatico coincidente con il torrente « Sterza »;
Sud: con il limite amministrativo del comune di Montecatini coincidente con il torrente « Sterza »;
Ovest: con un breve tratto della strada provinciale Maremmana e con parte del limite della particella 20 (foglio 3).

2° Accorpamento in località « S. Cerbone », confinante:

Nord: con le linee di frazionamento e con parte dei limiti della particella 21 (foglio 3), la parte nord della quale rimane alla Ditta;
Est: con parte del limite delle particelle 23 (foglio 3), 5 e 8 (foglio 5) con la linea di frazionamento della particella 34 (foglio 5), la cui parte nord rimane alla Ditta, con il limite amministrativo del comune di Montecatini e con il limite delle particelle 28 e 26 (foglio 5);
Sud: con il limite nord della particella 42 (foglio 5);
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale da Riparbella a Chianni.

3° Accorpamento in località « Il Casino », « La Casa Nuova » e « Pietra Filaia » confinante:

Nord: con il limite sud della particella 18 (foglio 9) e con un breve tratto del « Botro del Casino »;
Est: con il limite ovest della particella 33 (foglio 9), con parte del limite delle particelle 8 e 17 (foglio 17) e con le linee di frazionamento di quest'ultima la parte nord della quale rimane alla ditta;
Sud con il limite di proprietà e con il « Botro dei Mulini »;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale delle Case.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.742.401,70 (*tremilionisettecentoquarantaduemilaquattrocentouno* e centesimi 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1770.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pecchioli Folco fu Stanislao, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pecchioli Folco fu Stanislao, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa):

Vista la deliberazione, in data 5 settembre 1951, numero 2315, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pecchioli Folco fu Stanislao, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), della superficie di ettari 2.30.20.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 88. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pecchioli Folco fu Stanislao, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 475 (N.C.)					
Sterza . .	57	4	—	Pascolo arborato	unica	0	25	50	10,20
Id.	57	5	—	Incolto produttivo	unica	0	35	90	5,03
Id.	57	6	—	Seminativo .	IV	1	68	80	286,96
				Totali		2	30	20	302,19

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento confinante:

Nord: con il torrente « Sterza »;
Est con il botro del confine e con il limite della particella 17 (foglio 57), rimasta alla ditta;
Sud-ovest: con il limite della sopraddetta particella;
Ovest: con il torrente « Sterza ».

L'indennità di espropriazione è di L. 51.520.40 (cinquantunomilacinquecentoventi e cent. 40) e vale salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1771.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rinaldi Tommaso fu Augusto, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Tommaso fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2425, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Tommaso fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di tavole 454.35, pari ad ettari 45.43.50.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 32. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rinaldi Tommaso fu Augusto, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79235 (V.C.)			
Castel Malnome . .	117	161	—	Pascolo	7	88	188,63
Id.	117	164(P)	—	Bosco .	433	54	5.601,34
Id.	117	170	—	Pascolo .	11	65	278,92
Id. . .	117	171	—	Id.	1	28	30,63
				Totali .	454	35	6.099,52
				pari ad Ha. 45.53.50			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2425 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 45.43.50 e ad un reddito dominicale di L. 12.274,81.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Ponte Galera » e « Castel Malnome », distinto a voce catastale alla mappa 117, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 164, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo », con parte del limite sud-ovest delle particelle 3 e 168;

Sud-ovest con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.076.315,60 (unmilionesettantaseimilatrecentoquindici e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1772.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rinaldi Francesco fu Augusto, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Francesco fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2412, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Francesco fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di tavole 516.55 pari ad ettari 51.65.50.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 31. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rinaldi Francesco fu Augusto, comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 79240 (V.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
Ponte Galera	15	182(p)	—	Seminativo	73	05	1.747,91
Id.	15	73	—	Prato	5	76	547,20
Id.	15	16(p)	—	Pascolo	6	12	83,72
Id.	15	17	—	Id.	1	54	21,05
Id.	15	18	—	Id.	2	36	32,26
Id.	15	19(p)	—	Id.	5	71	78,09
Id.	15	20(p)	—	Prato	4	61	297,81
Id.	15	22(p)	(p)	Id.	22	15	1.430,63
Castel Malnome	117	7	—	Bosco ceduo	371	36	4.797,96
Id.	117	8	—	Pascolo	23	89	326,80
				Totali	516	55	9.363,43
				Pari ad Ha. 51.65.50			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2412 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 51.65.50 e ad un reddito dominicale di L. 11.067,50 (undicimilasessantasette e cent. 50).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Castel Malnome » e « Ponte Galera », confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 182, 16, 19, 20 e 22 (tutte della mappa 15), le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite sud della particella 22 (mappa 15);
Sud: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la ferrovia Roma-Pisa;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.626.056,40 (duemilioniseicentoventiseimilacinquantasei e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1773.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ruschi Giulio di Cesare, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ruschi Giulio di Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli ar-

ticoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ruschi Giulio di Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 3.46.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 33. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ruschi Giulio di Cesare, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 849 (N. C.)									
Le Spianate	33	15(p)	—	Seminativo	II	3	46	31	1.246,72

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Le Spianate », confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la linea che fraziona la particella 15 (foglio 33), la cui parte ad est rimane alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 417.651,20 (quattrocentodiciassettemilaseicentocinquantuno e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1774.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sellari Franceschini Maria Grazia fu Libero, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sellari Franceschini Maria Grazia fu Libero, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli ar-

ticoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sellari Franceschini Maria Grazia fu Libero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 21.44.67, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 124. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sellari Franceschini Maria-Grazia fu Libero, in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 112 (N.C.)					
Campo del Lombardo	55	1	—	Seminativo	V	8	81	00	748,85
Casa Maria	55	16	—	Seminativo arborato	IV	9	80	80	1.078,88
Id.	55	17	—	Seminativo	V	0	45	00	38,25
Id. . . .	56	1(p)	—	Id.	IV	2	37	87	368,69
				Totali . . .		21	44	67	2.234,67

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Casa Maria », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Danese e con detto fosso;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 56), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale per il Monte Amiata;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale per il Monte Amiata.

L'indennità di espropriazione è di L. 866.296,20 (ottocentosessantaseimiladuecentonovantasei e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1775.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Severi Vera fu Romolo, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Severi Vera fu Romolo, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Severi Vera fu Romolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 2.75.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 34. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Severi Vera fu Romolo, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 4285 (N.C.)									
Poggio al Grillo . . .	265	14(p)	—	Seminativo	I	2	75	73	1.047,78

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Poggio al Grillo », confina:

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 265), la cui parte nord-est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Nord-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 345.767,40 (trecentoquarantacinquemilasettecentosessantasette e centesimi 40) e vale salvo sua determinazione denitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1776.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Fabrizio di Francesco, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Fabrizio di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Fabrizio di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 587.07 pari ad ettari 58.70.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 35. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sili Fabrizio di Francesco, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito Dominicale Lire
				Partita catastale n. 77606 (*V.C.*)			
Monte Oliviero	139	1(p)	—	Pascolo	46	94	1.123,74
Id.	139	2	—	Id.	12	05	288,46
Id.	139	4	—	Seminativo	193	21	4.625,21
Id.	139	5	—	Pascolo	31	18	154,01
Id.	139	72(p)	—	Id.	1	00	4,93
Id.	139	6	—	Seminativo	9	05	378,29
Id.	139	37	—	Pascolo	30	55	150,90
Id.	139	38(p)	—	Seminativo	149	52	3.579,38
Id.	139	73(p)	—	Pascolo	44	00	1.053,36
Id.	139	103(p)	—	Id.	22	00	108,68
Id.	139	95(p)	—	Seminativo	8	00	334,40
Id.	139	36	—	Id.	5	73	239,52
Id.	139	50(p)	—	Bosco	24	80	160,20
Id.	139	52	—	Pascolo	9	04	123,65
				Totali . . .	587	07	12.324,73
				Pari ad Ha. 58.70.70			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Monte Oliviero », distinto a voce catastale alla mappa 139, confina:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 1, la cui parte nord-est rimane alla ditta, con il limite ovest e parte del limite sud, della particella 67, con la linea del frazionamento operato sulla particella 72, la cui parte nord rimane alla ditta, con il limite sud della particella 3, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 103 e 73, le cui parti nord rimangono alla ditta, con parte del limite ovest della particella 38 e con la linea del frazionamento operato su detta particella e sulle particelle 95 e 50, le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.153.983,95 (cinquemilionicentocinquantatremilanovecentottantatre e centesimi 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1777.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Immobiliare Grossetana Anonima, sedente in Milano, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Immobiliare Grossetana Anonima, sedente in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Immobiliare Grossetana Anonima, sedente in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 15.90.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 36. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Immobiliare Grossetana Anonima, sedente in Milano, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1245 (N.C.)					
Fontini	211	22	—	Pascolo	I	0	23	50	30,55
Id.	211	21	—	Seminativo	I	0	08	40	39,48
Guado Micheloni	211	23(p)	—	Id.	I	15	58	75	7.326,10
				Totali		15	90	65	7.396,13

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Guado Micheloni », confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 23 (foglio 211), la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con parte del limite est della particella 15 (foglio 211) e con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.366 761,60 (duemilionitrecentosessantaseimilasettecentosessantuno e centesimi 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1778.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tagliaferri Galileo-Guido fu Giuseppe, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tagliaferri Galileo-Guido fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tagliaferri Galileo-Guido fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 38.34.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 37. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tagliaferri Galileo-Guido fu Giuseppe, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2357 (N.C.)					
Pog. Grillo	265	12	—	Seminativo	I	18	15	80	6.900,04
Id. .	265	29	—	Id.	I	1	72	70	656,26
Id .	265	31	—	Fabbricato rurale	—	0	05	30	—
Id.	265	35	—	Seminativo	II	3	37	20	1.045,32
Id. .	265	43	—	Id.	II	0	41	30	128,03
Porcareccia Lepri	266	9	—	Id.	I	10	59	20	4.024,97
Id.	266	8	—	Fabbricato rurale	—	0	38	00	—
Id.	266	11 (p)	—	Seminativo	II	3	64	66	1.130,45
				Totali .		38	34	16	13.885,07

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Porcareccia Lepri », confina:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 266), la cui parte sud-ovest rimane alla ditta;

Nord-ovest: con la strada vicinale del Piano e con il limite di proprietà coincidente con detta strada.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.605.111,10 (quattromilioniseicentocinquemilacentoundici e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1779.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tarquini Raveggi Ester-Maria di Paolo, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tarquini Raveggi Ester-Maria di Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tarquini Raveggi Ester-Maria di Paolo, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie complessiva di ettari 33.25.52, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 69. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tarquini Raveggi Ester-Maria di Paolo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1675 (V.C.)					
Pagano	VII	123(p)	—	Seminativo	—	0	57	50	64,17
				Partita catastale n. 1759 (V.C.)					
Mignattarola	VII	60	—	Seminativo	—	0	67	00	130,25
Id.	VII	105	—	Id.	—	1	56	00	303,26
Mostarello	VII	59R(p)	—	Pascolo	—	20	70	19	3.353,72
Mignattarola	VII	68R(p)	—	Id.	—	3	54	35	574,05
Mostarello	VII	58R(p)	—	Id.	—	3	32	80	539,14
Mignattarola	VII	69(p)	—	Seminativo	—	0	74	88	145,57
Id.	VII	(112p)	—	Pascolo	—	2	12	80	344,74
				Totali . . .		32	68	02	5.390,73

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Mignattarola », distinto a voce catastale alla Sezione VII, confina:

Nord: con il limite di proprietà

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 58, 69 e 112, le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 68 e 59, le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con la strada provinciale che da Tuscania va a Tarquinia.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.915.065,55 (unmilionenovecentoquindicimilasessantacinque e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n. 1675 (Vecchio Catasto)	0	57	50	64,17	26.309,70
Partita n. 1759 (Vecchio Catasto)	32	68	02	5.390,73	1.888.755,85
In complesso . .	33	25	52	5.454,90	1.915.065,55

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1780.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Valle Tito fu Benedetto, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valle Tito fu Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valle Tito fu Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 127.37.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 70. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valle Tito fu Benedetto, comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 1915 (N.C.)					
Terzuolo	230	1	—	Seminativo	IV	34	58	90	5.361,30
Id.	230	2	—	Pascolo cespugliato	II	0	66	60	39,96
Id.	230	3	—	Seminativo	III	11	87	10	2.849,04
Id.	230	4	—	Pascolo cespugliato	III	1	71	50	48,02
Id.	230	9	—	Seminativo	II	16	68	20	5.171,42
Id.	230	10	—	Pascolo cespugliato	IV	0	50	10	6,51
Id.	230	11	—	Id.	IV	3	87	80	50,42
Id.	230	14	—	Id.	II	0	34	00	20,40
Id.	230	15	—	Seminativo	III	1	40	70	337,68
Id.	230	16	—	Pascolo cespugliato	III	1	35	60	37,97
Id.	230	17	—	Id.	III	0	46	40	12,99
Id.	230	8(p)	—	Seminativo	III	3	99	62	959,09
Cavallini	229	9	—	Id.	IV	22	51	40	3.489,67
Id.	229	10	—	Id.	III	4	02	40	965,76
Id.	229	12	—	Pascolo cespugliato	II	0	95	10	57,06
Id.	229	13	—	Id.	II	0	40	60	24,36
Terzuolo	226	21	—	Seminativo	II	21	12	40	6.548,44
Id.	230	5	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	90	8,34
Id.	230	6	—	Seminativo	III	0	75	50	181,20
				Totali . . .		127	37	82	26.169,63

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Cavallini e Terzuolo », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale Scansano-Saturnia e con il fosso della Squarciata;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Fiascone e con il fiume Albegna;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Pereta, con parte del limite sud della particella 8 (foglio 230), con il fosso della Squarciata, con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 230), la cui parte sud rimane alla ditta, con il fosso del Terzuolo, con il limite nord della particella 7 (foglio 230), coincidente con un affluente del fosso Terzuolo;

Ovest: con la strada vicinale della Dogana, con il limite nord-est della particella 27 (foglio 226), coincidente con un affluente del fosso Terzuolo, con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.142 618,10 (novemilionicentoquarantaduemilaseicentodiciotto e centesimi 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1781.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Verdiani Bandi Luigi di Gino, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Verdiani-Bandi Luigi di Gino, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Verdiani-Bandi Luigi di Gino, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 1842.74.83, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 72. — PALIA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Verdiani Bandi Luigi di Gino, in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 2634 (N.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fornacelle	198	8	—	Seminativo arborato	III	1	27	50	235,88
Ragnaie	199	2	—	Pascolo arborato	unica	1	73	90	130,43
Id.	199	4	—	Seminativo arborato	III	3	53	30	653,60
Id.	199	6	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	10	12,66
Id.	199	7	—	Seminativo arborato	III	1	12	30	207,75
Id.	199	8	—	Id.	III	2	50	40	463,24
Id.	199	9	—	Seminativo	III	0	08	40	20,16
Id.	199	11	—	Seminativo arborato	III	0	90	20	166,87
Id.	199	12	—	Id.	III	4	20	00	777 —
Id.	199	13	—	Id.	III	1	71	10	316,54
Id.	199	14	—	Id.	II	0	96	40	269,92
Id.	199	15	—	Seminativo	IV	3	04	30	471,66
Id.	199	16	—	Fabbricato rurale	—	0	24	20	—
Id.	199	17	—	Seminativo arborato	IV	0	57	00	62,70
Id.	199	18	—	Id.	III	0	43	90	81,22
Id.	199	19	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	70	2,82
Id.	199	20	—	Seminativo arborato	III	3	20	70	593,29
Id.	199	21	—	Seminativo	III	0	71	20	170,88
Id.	199	22	—	Seminativo arborato	IV	2	75	40	302,94
Id.	199	23	—	Seminativo	III	0	21	60	51,84
Id.	199	24	—	Pascolo arborato	unica	4	00	80	300,60
Id.	199	26	—	Seminativo	IV	1	58	00	244,90
Id.	199	27	—	Id.	IV	2	85	90	443,15
Id.	199	28	—	Seminativo arborato	IV	6	58	30	724,13
Id.	199	29	—	Id.	III	2	90	00	536,50
Id.	199	30	—	Pascolo cespugliato	III	0	25	30	7,08
Id.	199	31	—	Seminativo arborato	III	7	84	80	1.451,88
Id.	199	32	—	Id.	III	10	29	50	1.904,58
Id.	199	33	—	Pascolo arborato	unica	0	20	20	15,15
Id.	199	34	—	Seminativo	III	1	00	40	240,96
Id.	199	35	—	Seminativo arborato	III	5	16	80	956,08
Id.	199	37	—	Id.	III	4	37	20	808,82
Id.	199	38	—	Seminativo	III	2	64	90	635,76
Id.	199	39	—	Seminativo arborato	III	3	63	60	672,66
Id.	199	40	—	Id.	II	3	65	40	1.023,12
Id.	199	41	—	Pascolo arborato	unica	1	44	40	108,30
Id.	199	42	—	Seminativo arborato	III	1	60	40	296,74
Id.	199	43	—	Seminativo	III	3	34	00	801,60
Id.	199	44	—	Id.	III	4	18	60	1.004,64
Cavallino	200	5	—	Id.	III	4	33	70	1.040,88
Id	200	6	—	Id.	III	5	49	80	1.319,52
Poggio Raso	204	1	—	Id.	III	2	68	10	643,44
Id.	204	2	—	Seminativo arborato	II	6	56	40	1.837,92
Id.	204	3	—	Seminativo	III	1	50	20	360,48
Id.	204	4	—	Id.	III	29	59	30	7.102,32
Id.	204	5	—	Id.	III	0	15	20	36,48
Id.	204	6	—	Id.	III	7	08	30	1.699,92
Campo tondo	204	18	—	Id.	III	4	81	20	1.154,88
Sanguinaio	225	2	—	Seminativo arborato	III	2	24	80	415,88
Id	225	4	—	Id.	III	19	14	10	3.541,08
Pellegrini	225	5	—	Id.	III	43	94	50	8.129,83
Scarichi	201	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	70	4,62
Id.	201	5	—	Bosco ceduo	IV	0	95	90	57,54
Id.	201	6	—	Id.	IV	0	27	00	16,20
Id.	201	7	—	Id.	V	3	41	70	92,25
Id.	201	8	—	Seminativo	III	4	35	20	1.044,48
Id.	201	9	—	Seminativo arborato	II	2	91	90	817,32
Id.	201	10	—	Id.	II	4	31	90	1.209,32
Id.	201	11	—	Id.	II	4	05	00	1.134 —
Id.	201	12	—	Id.	II	1	91	60	536,48
Id.	201	13	—	Id.	II	4	99	30	1.398,04
Id.	201	16	—	Seminativo	III	1	23	30	295,92
F. Morino	200	7	—	Id.	III	0	90	00	216 —
Id.	200	8	—	Id.	III	0	09	20	22,08
Id.	200	9	—	Id.	III	0	01	30	3,12

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue *Partita catastale n.* 2634 *(N. C.)*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
F Morino	200	10	—	Seminativo	III	0	09	10	21,84
Pellegrini	225	6	—	Id.	III	1	37	40	329,76
Id.	225	7	—	Pascolo cespugliato	II	6	66	20	399,72
Id.	225	8	—	Id.	II	1	29	10	77,46
Manzine	225	9	—	Seminativo arborato	II	1	89	10	529,48
S. Pellegrino	225	12	—	Pascolo arborato	unica	0	91	30	68,48
Id.	225	13	—	Pascolo cespugliato	II	1	30	60	78,36
Id.	225	14	—	Id.	II	14	78	40	887,04
Id.	225	15	—	Id.	II	8	94	00	536,40
Mozzapiede	225	16	—	Id.	IV	0	08	70	1,13
Id.	225	17	—	Id.	IV	0	30	60	3,98
Manzine	225	18	—	Id.	II	7	71	10	462,66
Id.	225	19	—	Seminativo	IV	27	47	90	4.259,24
S. Pellegrino	225	20	—	Pascolo cespugliato	II	19	22	00	1.153,20
Id.	225	21	—	Pascolo arborato	unica	0	82	60	61,95
Id.	225	23	—	Pascolo cespugliato	II	6	48	20	388,92
Porcareccia	225	24	—	Id.	IV	0	28	60	3,72
Id.	225	25	—	Fabbricato rurale	—	0	74	40	—
Id.	225	29	—	Seminativo arborato	III	0	64	30	118,95
Id.	225	30	—	Fabbricato rurale	—	0	35	70	—
Cerroni	225	26	—	Seminativo arborato	III	37	90	20	7.011,87
Id.	225	27	—	Id.	III	29	11	90	5.387,02
Porcareccia	225	28	—	Pascolo arborato	unica	4	46	10	334,58
Vaccareccia	225	33	—	Seminativo arborato	III	6	94	50	1.284,83
Id.	225	34	—	Pascolo cespugliato	II	1	61	60	96,96
Id.	225	35	—	Fabbricato rurale	—	0	45	00	—
Id.	225	36	—	Seminativo	III	0	14	90	35,76
Id.	225	38	—	Pascolo cespugliato	II	10	09	90	605,94
Id.	225	39	—	Id.	II	7	55	60	453,36
Porcareccia	225	40	—	Id.	II	3	40	00	204 —
Cerroni	225	41	—	Seminativo	III	20	33	10	4.879 44
Cavallino	225	42	—	Pascolo arborato	unica	0	44	90	33,68
Id.	225	43	—	Seminativo	III	14	21	60	3.411,84
Id.	225	44	—	Seminativo arborato	II	41	53	40	11.629 52
Id.	225	45	—	Pascolo arborato	unica	1	19	80	89,85
Cerretella	225	46	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	70	12,42
Id.	225	47	—	Pascolo arborato	unica	5	03	50	377,60
Id.	225	48	—	Pascolo cespugliato	I	1	62	40	162,40
Id.	225	49	—	Id.	II	8	70	30	522,18
Id.	225	50	—	Pascolo arborato	unica	3	17	60	238,20
Id.	225	51	—	Seminativo	III	5	26	10	1.262,64
Id.	225	52	—	Pascolo cespugliato	I	0	57	50	57,50
Cavallini	225	54	—	Id.	I	5	90	90	590 90
Cerretella	225	55	—	Pascolo arborato	unica	4	73	10	354,83
Mozzapiede	225	56	—	Pascolo cespugliato	II	0	67	50	40,50
Cerretella	225	58	—	Id.	II	5	41	20	324,72
Cavallini	225	59	—	Id.	II	1	99	70	119,82
Spinello	226	1	—	Id.	II	0	10	50	6,30
Id.	226	2	—	Pascolo arborato	unica	11	80	70	885,53
Cretacci	226	3	—	Pascolo cespugliato	I	3	26	40	326,40
Id.	226	4	—	Id.	I	7	08	70	708,70
Spinello	226	5	—	Id.	II	30	27	40	1.816,44
Id.	226	6	—	Id.	I	5	91	20	591,20
Id.	226	7	—	Id.	II	0	95	70	57,42
Id.	226	8	—	Id.	II	18	11	60	1.086,96
Sventolatoio	226	9	—	Seminativo	III	32	90	60	7.897,44
Id.	226	10	—	Id.	III	15	40	20	3.696,48
Spinello	226	11	—	Pascolo cespugliato	II	1	88	30	112,98
Id.	226	12	—	Id.	II	0	79	30	47,58
Id.	226	13	—	Id.	II	0	57	50	34,50
Sventolatoio	226	14	—	Seminativo	III	0	59	20	142 08
Id.	226	15	—	Id.	III	3	23	00	775,20
Spinello	226	16	—	Pascolo cespugliato	I	6	98	60	698,60
Id.	226	17	—	Id.	I	2	52	20	252,20
Aioncino	226	18	—	Seminativo	III	12	96	70	3.112,08
P. Storia	226	19	—	Id.	III	12	22	10	2.933,04
Id.	226	20	—	Id.	III	5	52	20	1.325,28
P. Storna	226	23	—	Id.	III	1	02	40	245,76
Id.	226	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	44	50	26,70
Id.	226	26	—	Id.	II	0	45	60	27,36

Segue *Partita catastale n.* 2634 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Banditelle	226	33	—	Seminativo	III	4	51	70	1.084,08
L. Tavole	226	35	—	Pascolo cespugliato	II	0	61	30	36,78
Gli Scarichi	227	1	—	Seminativo arborato	III	16	11	70	2.981,65
Campo Tondo	227	2	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	60	5,76
Id.	227	7	—	Id.	II	23	68	70	1.421,22
Spinello	229	1	—	Id.	II	0	12	20	7,32
Pog. Carlino	235	1	—	Seminativo	II	1	35	80	420,98
Id.	235	5	—	Id.	II	2	43	50	754,85
Id.	235	6	—	Fabbricato rurale	—	0	52	30	—
Id.	235	7	—	Uliveto	II	2	71	90	1.971,28
Id.	235	8	—	Seminativo	II	1	56	70	485,77
Id.	235	9	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	30	3,78
Id.	235	10	—	Id.	II	0	04	20	2,52
Id.	235	11	—	Seminativo	II	3	31	30	1.027,03
Id.	235	13	—	Pascolo arborato	unica	0	64	10	48,08
Id.	235	14	—	Seminativo	II	7	29	40	2.261,14
Id.	235	15	—	Id.	II	3	73	00	1.156,30
Id.	235	16	—	Pascolo cespugliato	II	0	49	30	29,58
Id.	235	18	—	Id.	II	0	27	50	16,50
Id.	235	20	—	Id.	II	0	17	00	10,20
Marciatoio	236	6	—	Id.	II	0	56	10	33,66
Id.	236	7	—	Seminativo arborato	II	6	90	90	1.934,52
Id.	236	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	70	13,02
Id.	236	11	—	Seminativo	IV	4	94	50	766,47
Id.	236	12	—	Id.	III	7	64	80	1.835,52
Id.	236	13	—	Seminativo arborato	III	2	76	10	510,79
Id.	236	14	—	Id.	II	2	51	90	705,32
Id.	236	15	—	Seminativo	III	3	19	80	767,52
Id.	236	16	—	Id.	III	11	16	40	2.679,36
Id.	236	17	—	Id.	III	5	34	70	1.283,28
Aquilaia	236	18	—	Id.	III	5	85	50	1.405,20
P. dei Gaggi	236	19	—	Seminativo arborato	III	1	81	50	335,77
Id.	236	20	—	Seminativo	III	7	93	60	1.904,64
Id.	236	21	—	Id.	II	5	65	00	1.751,50
Id.	236	25	—	Id.	III	8	92	90	2.142,96
Id.	236	26	—	Id.	III	7	36	90	1.768,56
Id.	236	27	—	Id.	III	0	39	40	94,56
Id.	236	30	—	Pascolo cespugliato	II	0	52	40	31,44
Id.	236	32	—	Id.	II	0	51	00	30,60
Id.	236	34	—	Id.	II	0	15	20	9,12
P Gaggio	236	42	—	Seminativo arborato	II	4	37	20	1.224,16
Sernia Porco	238	2	—	Seminativo	III	0	15	30	36,72
Id.	238	3	—	Id.	III	20	04	80	4.811,52
Id.	238	6	—	Pascolo cespugliato	II	0	29	20	17,52
Id.	238	7	—	Seminativo	III	32	81	90	7.876,56
Id.	238	8	—	Id.	IV	22	98	90	3.563,30
Id.	238	9	—	Pascolo cespugliato	II	0	68	60	41,16
Id.	238	13	—	Id.	II	0	28	10	16,86
Id.	238	14	—	Seminativo arborato	III	3	62	00	669,70
Mozzapiede	238	15	—	Pascolo cespugliato	I	1	34	20	134,20
Sernia Porco	238	16	—	Id.	I	2	52	20	252,20
Id.	238	17	—	Seminativo	IV	77	10	50	11.951,27
Fornace	238	20	—	Fabbricato rurale	—	0	35	10	—
Id.	238	21	—	Pascolo cespugliato	I	2	28	80	228,80
Mozzapiede	238	32	—	Id.	I	0	43	20	43,20
Id.	238	33	—	Id.	I	0	41	80	41,80
Id.	238	34	—	Id.	I	1	37	30	137,30
Tassonaie	238	35	—	Id.	IV	3	80	50	49,47
Id.	238	36	—	Id.	III	2	43	20	68,10
Mozzapiede	238	37	—	Id.	II	0	41	00	24,60
Id.	238	38	—	Seminativo	III	13	21	20	3.170,88
Pog. Tesoro	238	39	—	Id.	II	14	83	50	4.598,85
Id.	238	40	—	Pascolo cespugliato	II	1	61	30	96,78
Id.	238	41	—	Seminativo	III	6	51	40	1.563,36
Id.	238	42	—	Id.	IV	4	97	10	770,00
Id.	238	43	—	Pascolo cespugliato	IV	9	12	30	118,60
Pomontaccio	245	8(p)	—	Seminativo	III	1	04	46	250,70
Id.	245	9(p)	—	Id.	II	9	80	60	3.039,86
Id.	245	10(p)	—	Id.	IV	1	80	40	279,62
Pog. Mancino	245	13(p)	—	Seminativo arborato	III	4	32	16	799,50

Segue *Partita catastale n.* 2634 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pomontaccio	245	14	—	Seminativo	III	2	34	20	562,08
Pog. del Dado	245	15	—	Pascolo arborato	unica	0	79	70	59,78
Id.	245	16	—	Seminativo arborato	III	0	30	70	56,79
Id.	245	17	—	Pascolo arborato	unica	0	36	50	27,38
Id.	245	21	—	Seminativo	III	59	52	70	14.286,48
Id.	245	22	—	Pascolo arborato	unica	3	76	10	282,08
Id.	245	28	—	Seminativo	III	0	74	00	177,60
Mozzapiede	245	30	—	Id.	III	4	95	90	1.190,16
Id.	245	31	—	Pascolo cespugliato	III	2	91	60	81,65
Id.	245	33	—	Id.	IV	0	40	20	5,23
Id.	245	36	—	Id.	III	0	57	40	16,07
Albegna	245	37	—	Pascolo arborato	unica	0	28	40	21,30
Le Torricelle	245	41	—	Id.	unica	4	64	70	348,52
Id.	245	44	—	Seminativo	III	1	43	40	344,16
Id.	245	45	—	Id.	III	11	57	50	2.778 —
Id.	245	46	—	Pascolo arborato	unica	3	72	00	279 —
Albegna	245	47	—	Seminativo	II	2	14	20	664,02
Torricelle	245	49	—	Id.	III	8	44	70	2.027,28
Id.	245	50	—	Id.	III	4	69	80	1.127,52
Id.	245	51	—	Id.	III	2	63	30	631,92
Id.	245	52	—	Pascolo arborato	unica	1	35	80	101,85
Id.	245	56	—	Fabbricato rurale	–	0	33	10	—
Id.	245	57	—	Seminativo	III	3	97	00	952,80
Id.	245	58	—	Id.	III	0	26	30	63,12
Id.	245	60	—	Id.	III	3	82	80	918,72
Id.	245	62	—	Id.	II	3	60	20	1.116,62
Albegna	245	63	—	Pascolo cespugliato	IV	0	70	40	9,15
Torricelle	245	66	—	Seminativo	III	0	71	50	171,60
Id.	245	72	—	Id.	III	0	61	40	147,36
Cavallini	225	57(p)	—	Id.	II	9	31	00	2.886,10
Aione	226	22(p)	—	Id.	III	75	66	70	18.160,08
Pod. Storna	226	24(p)	—	Id.	III	57	40	20	13.776,48
Le Tavole	226	30(p)	—	Id.	III	22	08	70	5.300,88
Banditelle	226	31(p)	—	Pascolo cespugliato	I	15	56	90	1.556,90
Id.	226	32(p)	—	Id.	I	7	49	50	749,50
Le Tavole	226	34(p)	—	Id.	II	2	78	40	167,04
Marciatoio	236	10	—	Seminativo	IV	16	75	60	2.597,18
Sernia Porco	238	4(p)	—	Id.	III	43	40	90	10.418,16
Albegna	245	73	—	Pascolo cespugliato	IV	7	44	80	96,82
Id.	245	59	—	Id.	IV	2	49	10	32,38
Torricelle	245	74	—	Id.	II	0	10	00	6 —
Id.	245	70	—	Id.	II	0	58	00	34,80
Id.	245	71	—	Seminativo	III	0	42	00	100,80
Id.	245	67	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	60	20,16
Id.	245	68	—	Seminativo arborato	III	0	91	30	168,90
Id.	245	65	—	Seminativo	III	1	08	40	260,16
Id.	245	64	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	80	13,68
Id.	245	54	—	Id.	II	0	16	70	10,02
Id.	245	48	—	Seminativo	III	5	18	70	1.244,88
Scopai	235	19	—	Bosco ceduo	IV	32	59	10	1.955,46
P. dei Gaggi	236	22	—	Id.	IV	10	71	30	642,78
Id.	236	28	—	Id.	III	4	94	20	420,07
Id.	236	29	—	Id.	III	1	81	80	154,53
Id.	236	31	—	Id.	III	3	68	10	312,89
Id.	236	40	—	Id.	IV	0	00	64	0,38
Scopaio	242	1	—	Id.	IV	1	49	40	89,64
Le Torricelle	245	39	—	Pascolo cespugliato	II	0	91	10	54,66
Gli scarichi	227	41	—	Id.	II	3	29	20	197,52
P. dei Gaggi	236	66	—	Seminativo	IV	12	12	80	1.879,84
Poggio Dado	245	75	—	Uliveto	II	6	42	40	4.657,40
Marciatoio	235	65	—	Seminativo	III	1	92	30	461,52
Id.	236	3(p)	—	Bosco ceduo	III	7	58	40	644,64
Id.	236	59	—	Seminativo	IV	15	00	90	2.326,39
Id.	236	4(p)	—	Bosco ceduo	III	15	97	10	1.357,54
Bagnaie	199	1	—	Id.	III	4	54	20	386,07
Id.	199	3	—	Id.	III	4	31	30	366,60
Id.	199	5	—	Id.	III	0	21	00	17,85
Id.	199	10	—	Id.	III	0	83	80	71,23
Id.	199	25	—	Id.	III	17	02	40	1.447,04
Id.	199	36	—	Id.	IV	0	71	70	43,02

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2634 (*N. C.*)					
Sanguinaio	225	1	—	Bosco ceduo	IV	3	05	20	183,12
Id.	225	3	—	Id.	III	4	34	10	368,99
Manzinè	225	10	—	Id.	III	2	07	60	176,45
S. Pellegrino	225	11	—	Bosco alto fusto	unica	0	07	50	7,50
Id.	225	22	—	Id.	unica	1	62	50	162,50
Porcareccia	225	31	—	Id.	unica	8	17	10	817,10
Id.	225	32	—	Id.	unica	5	31	30	531,30
Id.	225	37	—	Bosco ceduo	IV	0	19	90	11,94
Cerretella	225	53	—	Bosco alto fusto	unica	7	88	50	788,50
Aione	226	29(p)	—	Id.	unica	2	94	20	294,20
Campo Tondo	227	3	—	Bosco ceduo	IV	1	97	60	118,56
Id.	204	19	—	Seminativo arborato	II	20	27	60	5.677,28
Id.	204	20	—	Bosco ceduo	IV	0	96	20	57,72
Poggio Carlino	235	4	—	Id.	III	1	93	40	164,39
Id.	235	12	—	Bosco alto fusto	unica	1	40	30	140,30
Id.	235	17	—	Bosco ceduo	III	10	15	30	863 —
Marciatoio	236	9	—	Seminativo	IV	5	05	90	784,14
P. dei Gaggi	236	23	—	Id.	III	2	58	30	619,92
Id.	236	24	—	Id.	IV	14	63	30	2.268,11
Id.	236	33	—	Bosco ceduo	IV	0	44	70	26,82
Poggio del Dado	245	20	—	Bosco alto fusto	unica	0	89	60	89,60
Id.	245	29	—	Bosco ceduo	III	1	66	00	141,10
Id.	245	32	—	Bosco alto fusto	unica	7	02	70	702,70
Le Torricelle	245	35	—	Bosco ceduo	III	2	49	30	211,90
Id.	245	42	—	Id.	IV	0	66	40	39,84
Id.	245	43	—	Id.	IV	0	63	00	37,80
Id.	245	61	—	Id.	IV	2	04	60	122,76
Albegna	245	53	—	Bosco alto fusto	unica	4	89	10	489,10
Le Torricelle	245	69	—	Bosco ceduo	IV	1	30	60	78,36
Torricelle	245	55	—	Bosco alto fusto	unica	7	80	50	780,50
Poggio Gaggio	236	41	—	Bosco ceduo	IV	1	84	10	110,45
Olivastro	237	2 p)	—	Seminativo	III	10	36	10	2.486,64
Cerretelle	237	4(p)	—	Pascolo cespugliato	I	1	06	60	106,60
Id.	237	5(p)	—	Id.	II	3	67	50	220,50
Id.	237	3	—	Pascolo arborato	unica	0	46	40	34,80
Pomonte	237	20(p)	—	Uliveto	II	0	92	07	667,45
Id.	237	16	—	Seminativo	III	0	22	20	53,28
				Totali		1812	74	83	330.586,11

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « Pomonte », confinante:

Nord: con il fosso dell'Aia Vecchia, con il limite sud della particella 2 (foglio 198), con il limite sud-ovest della particella 9 (foglio 198), con il limite ovest della particella 2 (foglio 200), coincidente in parte con un affluente del fosso Mozzapiede, con la strada vicinale Scansano-Pitigliano, con il fosso dei Borroni, con parte del limite sud della particella 1 (foglio 201), con un breve tratto della strada vicinale della Dogana, con il limite sud della particella 7 (foglio 202), con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Caduta;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Caduta e con il fiume Albegna;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Albegna comprese le particelle 73 e 59 (foglio 245);

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Sanguinaio, con parte del limite sud della particella 24 (foglio 245), con i limiti sud-ovest e sud-est della particella 40 (foglio 245), con il limite sud delle particelle 38 e 34 (foglio 245), con la strada che dal Casale Torricelle porta alla fattoria di Pomonte, con il limite sud della particella 27 (foglio 245) e con un affluente del fiume Albegna coincidente con il limite nord-est di detta particella, con parte del limite nord-est della particella 24 (foglio 245), con il limite nord-est della particella 23 (foglio 245), ed ancora con parte del limite nord-est della particella 24 (foglio 245), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 13, 9, 8 e 10 (foglio 245), le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite sud-ovest della particella 11 (foglio 245), con parte del limite ovest della particella 19 (foglio 245), con il fosso Mozzapiede, con la strada Scansano-Montemerano, con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Sanguinaio.

Nell'accorpamento descritto sono escluse dall'esproprio le particelle 2 (parte), 4 (parte), 5 (parte) del foglio 237, 57 (parte) del foglio 225, 30 (parte), 34 (parte), 31 (parte), 29 (parte), 32 (parte) 22 (parte) e 24 (parte) del foglio 226.

2° Accorpamento sito in località « Podere di Poggio Carlino », confinante:

Nord: con il limite di proprietà, con il limite sud-ovest delle particelle 1 e 5 (foglio 236), coincidente con una strada che porta alla fattoria di Pomonte, con la strada Scansano-Montemerano;

Est: con il fosso del Sanguinaio, compresa la particella 6 (foglio 236);

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Tagliata;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Pereta-Montemerano e con il fosso del Mulin del Diavolo

Nell'accorpamento descritto sono escluse dall'esproprio le particelle 3 (parte) e 4 (parte) del foglio 236.

3° Accorpamento sito in località « Fattoria di Pomonte », confinante:

Nord: con la strada che conduce alla fattoria di Pomonte;

Est: con un breve tratto del limite ovest della particella 24 (foglio 237), con la linea del frazionamento operato sulla particella 20 (foglio 237), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con parte del limite nord della particella 23 (foglio 237);

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 20 (foglio 237), la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 118.350.700,90 (centodiciottomilionitrecentocinquantamilasettecento e centesimi 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1782.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vignali Velia fu Giovanni, vedova Porcelli, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vignali Velia fu Giovanni, vedova Porcelli, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vignali Velia fu Giovanni, vedova Porcelli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 45.37.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 71. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vignali Velia fu Giovanni vedova Porcelli, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1856 (N.C.)					
Pod. Cavallino	108	3	—	Seminativo	IV	10	91	50	1.964,70
Poggio al Fabbro	108	8	—	Id.	III	0	08	80	23,76
Scopai	108	4	—	Id.	III	18	30	20	4.941,54
Id.	107	4	—	Pascolo cespugliato	II	3	79	40	75.88
Podere Cavallino	107	26(p)	—	Seminativo arborato	III	0	95	70	354,09
Id.	107	27	—	Seminativo	III	11	32	20	3.056,94
				Totali . .		45	37	80	10.416,91

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Poggio al Fabbro », confina:

Nord-ovest: con la strada vicinale del Molino dei Forni;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Sugherello e con la strada vicinale di Poggio al Fabbro;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Postino;

Ovest: con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 107) la cui parte nord-ovest rimane alla ditta, con il fosso dei Poggetti.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.638.859,35 (tremilioniseicentotrentottomilaottocentocinquantanove e cent. 35) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1783.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vivarelli Romualdo-Emilio fu Italo, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vivarelli Romualdo-Emilio fu Italo, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vivarelli Romualdo-Emilio fu Italo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 184.34.74, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 73. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vivarelli Romualdo-Emilio fu Italo, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 985 (*N.C.*)					
Cerpaie	19	12	—	Seminativo	IV	21	86	80	3.717,56
Cavallini	20	13	—	Id.	III	30	61	50	7.653,50
Id.	20	1	—	Id.	III	85	53	30	21.383,25
Tre Pescine	20	14	—	Id.	IV	18	08	10	3.073,77
Id.	20	16	—	Id.	IV	1	27	40	216.58
Id.	20	15	—	Pascolo cespugliato	I	0	29	00	29. —
Id.	20	17	—	Seminativo	III	15	86	90	3.967,25
Id.	20	6	—	Sterile	—	0	29	30	—
Id.	20	5	—	Id.	—	0	54	60	—
Id.	20	4	—	Seminativo	IV	2	23	20	379,44
Selva	20	38(p)	—	Id.	III	7	74	74	1.936,85
				Totali . . .		184	34	74	42.357,20

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Cavallini », confina:

Nord: con il fosso dei Cavallini, con la linea del frazionamento operato sulla particella 38 (foglio 16), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;
Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada vinale della Dogana;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Guinzone;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite sud-est della particella 52 (foglio 19), con il limite sud delle particelle 53, 68 (foglio 19), con i limiti sud-est ed est della particella 69 (foglio 19) e con il limite est delle particelle 67, 50 e 36 (foglio 19).

L'indennità di espropriazione è di L. 14.898.603,50 (quattordicimilioniottocentonovantottomilaseicentotre e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 350 (9101853) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.